



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2022, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaurò, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Federico Casolari, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valencia
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Angel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario
2022, n. 1

NUMERO TEMATICO

**Il ruolo delle Corti nella costruzione dello Spazio europeo di libertà,
sicurezza e giustizia**

Presentazione

Angela Di Stasi p. 1

Editoriale

Corti europee e giudici nazionali nel prisma della tutela dei diritti fondamentali p. 5
Gaetano De Amicis

Saggi, Articoli e Commenti

L'ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti europee e italiane p. 40
Michela Capozzolo

Alla ricerca di una definizione del diritto d'asilo nell'ottica di una riforma di sistema: quale ruolo per le Corti europee? p. 73
Erika Colombo

Diritto di adire un giudice nel sistema "integrato" CEDU-UE e strumenti "deflattivi" del contenzioso a partire dal caso *Succi e altri c. Italia* p. 97
Claudia Colucci

Il ruolo delle giurisdizioni nazionali in materia di aiuti di Stato nell'ambito dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia p. 128
Silvia Marino

Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Claims Arising out of Smart Contracts under the Brussels I Regulation (recast) and on the Blockchain p. 151
Ana Mercedes López Rodríguez

Predisposizione ai rapporti di schiavitù e ruolo del diritto internazionale privato al vaglio della giurisprudenza CEDU sulla maternità surrogata p. 172
Loredana Mura

La giurisprudenza "concorrenziale" della Corte di giustizia UE e della Corte EDU rispetto alla tutela dei singoli soggetti a sanzioni p. 209
Daniele Musmeci



- Dialogo tra Corti europee e giudici nazionali in tema di maternità surrogata: verso un bilanciamento tra limite dell'ordine pubblico e superiore interesse del minore p. 237
Egeria Nalin
- Judicial Dialogue between National Constitutional Judges and EU Judges in the Context of the Single Supervisory Mechanism: Opportunity for a Reverse Preliminary Ruling? p. 258
Ilaria Ottaviano
- Il mancato rinvio pregiudiziale d'interpretazione nello spazio giudiziario europeo: quale tutela multilivello per i singoli? p. 279
Cinzia Peraro
- Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali p. 308
Francesco Rotondo
- Lo spazio europeo di tutela dei minori di età e il crescente ruolo del principio dei *best interests of the child* in relazione alla "Direttiva rimpatri" con particolare riferimento alla causa C-112/20 p. 338
Sabrina Vannuccini

LO SPAZIO EUROPEO DI TUTELA DEI MINORI DI ETÀ
E IL CRESCENTE RUOLO DEL PRINCIPIO DEI *BEST INTERESTS*
OF THE CHILD IN RELAZIONE ALLA “DIRETTIVA RIMPATRI”
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CAUSA C-112/20

Sabrina Vannuccini*

SOMMARIO: 1. La centralità della persona nello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia: *overview* sul più recente *acquis* giuridico e politico in materia di tutela dei minori di età... – 2. (*segue*) con *focus* sul principio dei *best interests of the child*. – 3. La causa C-112/20, *M.A. c. État belge*: analisi della fattispecie concreta e delle questioni di diritto. – 4. Il rilievo del *decisum* ai fini dell’evoluzione interpretativa del principio dei *best interests of the child*... – 5. (*segue*) e della “Direttiva rimpatri” nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

1. La centralità della persona nello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia: *overview* sul più recente *acquis* giuridico e politico in materia di tutela dei minori di età...

Connotato da una forte innovatività, il concetto evolutivo programmatico di “Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia” (SLSG) – di cui all’art. 3, co. 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE)¹ – si basa su tre valori non escludentisi reciprocamente, bensì costituenti uno degli obiettivi di fondo dell’Unione europea (UE)², nel rispetto della dimensione personalistica che vede l’individuo in quanto tale situato al centro dello stesso

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi di Firenze.
Indirizzo e-mail: vannuccini.s@virgilio.it.

¹ Nella sua formulazione novellata, quale portata dell’entrata in vigore in data 1 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, l’art. 3, co. 2, TUE prevede che: “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima”. Essendo chiaro – come testualmente sancito – l’impegno di garantire ai propri cittadini uno “Spazio” in cui poter circolare liberamente, in condizioni di sicurezza e giustizia accessibili a tutti, l’UE è chiamata a fronteggiare con coerenza e determinazione una sfida che trova concreta traduzione nel bilanciamento tra due componenti: la responsabilità di assicurare la libertà alle persone, e la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Cfr. A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), *Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020.

² Cfr. A. FIGUS, *Sistema Europa. L’organizzazione politica dell’Unione Europea: il complesso cammino verso l’unione politica*, Roma, 2020.

SLSG. Il paradigma interpretativo della costruzione dello “Spazio”, all’interno del quale i diritti fondamentali trovano il proprio terreno elettivo di attuazione³, è basato dunque sulla centralità della persona.

Sebbene nel territorio europeo circa un individuo su cinque sia rappresentato da minori di età⁴, nondimeno fino agli anni ’90 del secolo scorso tali soggetti tra i più vulnerabili della società⁵ non hanno assunto centralità in questo grande “contenitore”, essendo state le questioni concernenti i loro diritti scarsamente rilevanti per l’agenda europea⁶. Del resto, il Trattato istitutivo della Comunità economica europea è stato silente in materia di diritti fondamentali in generale, non avendone originariamente contemplate forme alcune di garanzia⁷.

Affrancandosi progressivamente dalla sua primigenia dimensione economica, è in anni recenti che il ruolo dell’UE nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza si è accresciuto⁸, complici l’allargamento della stessa UE, il ritmo dell’integrazione europea

³ Cfr. A. DI STASI (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta*, Napoli, 2019; S. IGLESIAS SÁNCHEZ, M. GONZÁLEZ PASCUAL (eds.), *Fundamental Rights in the EU Area of Freedom, Security and Justice*, Cambridge, 2021.

⁴ Fonti dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), disponibili online su https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_020/default/table?lang=en (*Ratio of Children and Young People in the Total Population on 1 January by Sex and Age*), e su https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/YTH_DEMO_010/default/table?lang=en (*Child and Youth Population on 1 January by Sex and Age*).

⁵ Cfr. S. VANNUCCINI, *Situazioni di «particolare vulnerabilità» dei minori di età e obblighi di protezione dello Stato: note a margine della sentenza V.C. c. Italia*, in *diritti-cedu.unipg.it*, 8 settembre 2020, pp. 1-8.

⁶ Cfr. M. MAGLI, G. SPADARO, *Diritti dei minori e rapporti tra le fonti del diritto internazionale*, in *Il diritto vivente*, 24 giugno 2020.

⁷ A principiarsi dagli anni ’70 del secolo scorso, è stata l’attività giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) a sopperire a tale silenzio, richiamando le tradizioni costituzionali degli Stati membri, gli strumenti giuridici internazionali ratificati dagli stessi, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea). L’obbligo dell’UE di osservare i diritti fondamentali in tutte le sue azioni e politiche è stato introdotto nel 1992 dal Trattato di Maastricht: “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” (art. F, par. 2). Il processo di tutela dei diritti fondamentali si è perfezionato nel 2000 quando hanno trovato codificazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), alla quale è stato riconosciuto “lo stesso valore giuridico dei Trattati” (art. 6, par. 1, TUE), contribuendo a rafforzare la giurisprudenza della CGUE in materia. Cfr. B. NASCIBENE, *Carta dei diritti fondamentali, applicabilità e rapporti fra giudici: la necessità di una tutela integrata*, in *European Papers*, 2021, No 1, pp. 81-99.

⁸ A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ai sensi dell’art. 3 TUE che include tra gli obiettivi prefissati dall’UE la “*tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore*”, nello SLSG si è assistito a un considerevole processo di promozione degli interessi delle persone di minore età e di potenziamento dei principi derivanti dalle formulazioni giuridiche internazionali poste a protezione dei loro diritti fondamentali. Occorre esplicitare, nondimeno, che all’UE non è stata attribuita né dal TUE (con l’art. 3) né dalla CDFUE (con l’art. 24 (Diritti del minore)) una competenza generale che le permetta di legiferare in materia di diritti dei minori di età, avendo stabilito soltanto gli obiettivi e i principi guida per l’interpretazione e l’attuazione delle disposizioni di diritto primario e derivato. Da ciò consegue che i provvedimenti a salvaguardia dei minorenni continuano a trovare la propria base giuridica sul Titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e a essere assunti, pertanto, nell’ambito dei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Non solo: poiché è il Consiglio europeo, a norma dell’art. 68 TFUE, che “*definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”, è

e lo sviluppo del concetto di cittadinanza europea⁹, costituendo le diverse iniziative prese in questo campo un *continuum* rispetto a quelle assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dal Consiglio d'Europa¹⁰. La protezione e la promozione dei diritti dei soggetti in età evolutiva sono assurte, quindi, a finalità cardinali dell'attività dell'UE¹¹,

agevolmente deducibile che sono gli Stati membri a delineare, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le linee generali degli sviluppi in questo settore.

⁹ Cfr. G. BONINI, *Brevi riflessioni sull'identità dei minori cittadini europei*, in *Eurojus.it*, 2021, n. 1, pp. 215-231.

¹⁰ Un *trend*, questo, che trova conferma anche nel più recente *acquis* dell'UE in materia di tutela dei minori di età, di cui sarà fornita ampia ricostruzione nell'immediato prosieguo della trattazione. Può anticiparsi sul punto che la *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, adottata dalla Commissione europea nel 2021 e fondata sul quadro giuridico e politico esistente, ha il dichiarato scopo di contribuire, tra l'altro, al conseguimento dei 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) che costituiscono il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità approvato dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2015. Cfr. General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 October 2015, A/RES/70/1. Tant'è che nell'allegato 1 sono illustrati in dettaglio, tra l'altro, gli OSS e i relativi traguardi protetti e promossi dai diversi filoni della *Strategia*. Cfr. Commissione europea, Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, del 24 marzo 2021, COM(2021) 142 final, Annex 1. Inoltre, l'attenzione rivolta dalla stessa al rispetto, alla protezione e alla realizzazione dei diritti dei soggetti di minore età anche nella società digitale e dell'informazione si pone nell'ottica di un nuovo approccio globale dell'UE che rispecchi le realtà attuali e le sfide durature, ed è coerente con il contenuto e le finalità del Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale del Comitato sui diritti del fanciullo. Cfr. Committee on the rights of the child, *General Comment No. 25 on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*, CRC/C/CG/25, 2 March 2021. A ciò si aggiunga che detta *Strategia* è dichiaratamente collegata alle norme del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori, nonché alla sua strategia per i diritti dei minori per il periodo 2016-2021 (Council of Europe, *Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)*. "Children's Human Rights", Strasbourg, March 2016) includente un *focus* sui diritti dei bambini nell'ambiente digitale, rafforzato dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)7 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Linee guida in materia (Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to Member States on Guidelines to Respect, Protect and Fulfil the Rights of the Child in the Digital Environment, 4 July 2018), completate dal nuovo Manuale per i decisori politici (Council of Europe, *Handbook for Policy Makers on the Rights of the Child in the Digital Environment, to Support the Implementation of Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Guidelines to Respect, Protect and Fulfil the Rights of the Child in the Digital Environment*, Strasbourg, November 2020). Un invito a intensificare gli sforzi per salvaguardare la *privacy* dei minorenni nella dimensione digitale è stato rivolto agli Stati Membri anche dall'ultima Dichiarazione dello stesso Comitato dei Ministri. Cfr. Committee of ministers, Declaration by the Committee of Ministers on the Need to Protect Children's Privacy in the Digital Environment, 28 April 2021. Merita segnalare, al riguardo, che quest'ultimo ha adottato la nuova Strategia per i diritti dei minori, "I diritti dei minori in azione: dall'attuazione continua all'innovazione congiunta", che guiderà il lavoro del Consiglio d'Europa nei prossimi sei anni, conformemente all'impegno a collocare i soggetti di minore età al centro delle proprie attività. Elaborato nell'ambito di un ampio processo consultivo al quale hanno partecipato anche 220 minorenni provenienti da 10 Stati membri, tale quadro strategico individua sei obiettivi: i) libertà dalla violenza per tutti i minori; ii) pari opportunità e inclusione sociale per tutti i minori; iii) accesso e utilizzo sicuro delle tecnologie per tutti i minori; iv) giustizia adatta alle necessità di tutti i minori; v) dare voce a ogni minore; vi) diritti dei minori nelle situazioni di crisi e di emergenza. Cfr. Council of Europe, *Strategy for the Rights of the Child (2022-2027)*. "Children's Rights in Action: From Continuous Implementation to Joint Innovation", CM(2021) 168 final, 23 February 2022.

¹¹ Quantomeno a livello di proclamazione – stanti i ristretti ambiti in cui le istituzioni europee possiedono competenza piena a disciplinarne la situazione sostanziale –, mossa dalla concezione di fondo secondo la quale alle persone di minore età devono essere riconosciuti diritti adeguati alla loro peculiare realtà esistenziale, accordando loro una protezione speciale in rapporto alla naturale vulnerabilità della loro condizione psico-fisica. Cfr. A. KISUNAITE, S. DELICATI, *Children's Rights and the EU: Analysis of Social,*

quale imperativo sancito dalla CDFUE¹², quale obiettivo trasversale a tutti i settori politici, e quale priorità essenziale della Commissione europea.

Che i diritti delle persone di minore età debbano essere “*al centro delle politiche dell’Unione europea*” è quanto ribadito dal Parlamento europeo in occasione del 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CDF) del 1989¹³, considerato “*un’opportunità unica per assicurarne la piena attuazione nelle politiche e nella pratica e per adottare misure supplementari volte a garantire ovunque il rispetto dei diritti di ciascun minore, in particolare dei minori più vulnerabili*”¹⁴. Misure concrete, tra cui: *i*) la nomina di un esponente pubblico di alto livello in qualità di rappresentante dell’UE per i diritti dei minorenni che sia referente per tutte le questioni e le politiche europee in materia, nonché garante di un approccio coerente e coordinato alla tutela dei loro diritti; *ii*) la creazione di un centro dell’UE per la protezione dei minorenni, che sia in grado anzitutto di fornire una risposta efficace a ogni forma di violenza nei loro confronti; *iii*) la creazione di una garanzia europea per l’infanzia con risorse adeguate,

Health and Education Laws and Policies, in P. CZECH, L. HESCHL, K. LUKAS, M. NOWAK, G. OBERLEITNER (eds.), *European Yearbook on Human Rights 2020*, Cambridge, 2020, pp. 321-348.

¹² La centralità dei diritti dei minori di età ha trovato un significativo riconoscimento nella CDFUE, la quale ha introdotto per la prima volta nello Spazio giuridico europeo disposizioni *ad hoc* poste espressamente a salvaguardia di tali diritti. Il riferimento è diretto, in particolare, agli articoli 24 (Diritti del minore), 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare), 14 (Diritto all’istruzione), 21 (Non discriminazione), 32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro), e 33 (Vita familiare e vita professionale), che rappresentano una novità di rilievo rispetto all’*acquis* comunitario. Cfr. I. ANRÒ, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: dieci anni di convivenza*, in *Federalismi.it*, 2020, n. 19, pp. 109-146; G. BIAGIONI, *The EU Charter of Fundamental Rights: In Bad Need of Instructions for Use?*, in A.M. MANCALEONI, E. POILLOT (eds.), *National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union*, Roma, 2021, pp. 165-183; S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, London, 2021; O. POLLICINO, V. PICCONE, *La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Efficacia ed effettività*, Napoli, 2018.

¹³ Riferirsi ai soggetti di minore età non significa soltanto riferirsi a esistenze fisiche le cui fasi di sviluppo concorrono a determinare il concetto di capacità giuridica, bensì a persone fisiche che, fino al raggiungimento della maggiore età, sono tutelate dalla legge a motivo della loro insufficiente maturità psicologica. Giacché non è un sostituto identitario dei genitori, il figlio ha bisogno di essere trattato per quello che è, non per quello che diventerà. Disconoscerne l’individualità può comportare gravi conseguenze per il bambino, e anche per la famiglia, nonché serie implicazioni per la società in generale. Un’adeguata “ideologia” dei diritti del minorenne è incentrata sul riconoscimento dello stesso come titolare di diritti indivisibili, interdipendenti e correlati, qual è quella derivante in particolare dalla CDF. Questo strumento giuridico internazionale può, dunque, considerarsi da un lato come probabile conseguenza della dinamica egualitaria dei diritti umani e, dall’altro come fondato sulla scoperta della dimensione psicologica mettendo in luce la capacità di comprendere e di sentire dei minori di età. Cfr. E. MARRUS, P. LAUFER-UCHELES (eds.), *Global Reflections on Children’s Rights and the Law. 30 Years After the Convention on the Rights of the Child*, London, 2021; N. PELEG, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, in C. BINDER, M. NOWAK, J.A. HOFBAUER, P. JANIG (eds.), *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, Cheltenham, 2022; S. SCHMAHL, *Convention on the Rights of the Child. Article-by-Article Commentary*, Baden-Baden, 2020; J. TOBIN (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child. A Commentary*, Oxford, 2019; UNITED NATIONS, *The Convention on the Rights of the Child*, New York, 2019; W. VANDENHOLE, G.E. TÜRKELLİ, S. LEMBRECHTS, *Children’s Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and Its Protocols*, Cheltenham, 2019.

¹⁴ Cfr. Parlamento europeo, *Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo. Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (2019/2876(RSP))*, del 26 novembre 2019, in GUUE C 232/2 del 16 giugno 2021, par. 1.

per favorire le riforme delle politiche nazionali volte a contrastare la povertà e ad assicurare l'accesso dei minorenni ai servizi di base.

Andando oltre questi esempi selezionati, la Risoluzione si è posta quale dimostrazione del continuo slancio per la promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi, attestato anche dal plauso ivi rivolto alla Commissione europea per l'impegno assunto nell'elaborazione di una nuova strategia globale per il periodo 2021-2024, che è stata presentata il 24 marzo 2021 come *Strategia dell'UE sui diritti dei minori (Strategia)*, adottando la quale "la Commissione si impegna a porre i minori e il loro superiore interesse al centro delle politiche dell'UE"¹⁵. Interessante l'impostazione impiegata perché guarda alle persone di minore età, per le quali e insieme alle quali la *Strategia* è stata sviluppata¹⁶, come soggetti portatori di diritti da tutelare e come soggetti da rispettare e proteggere, ma soprattutto perché attesta la consapevolezza che essi "[n]on sono soltanto i cittadini e i leader di oggi, ma anche i leader di domani". Ragione per cui le azioni interne ed esterne proposte nei sei settori tematici definiti¹⁷ mirano non soltanto a ridurre le varie forme di svantaggio e le difficoltà, ma altresì a valorizzarne le potenzialità¹⁸, al punto da indurre la Commissione europea a ritenere che mai prima d'oggi costoro abbiano goduto dei diritti, delle opportunità e della sicurezza attuali¹⁹.

Con il *Piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali*, tra gli ambiziosi obiettivi dell'UE cui aspirare per il 2030 la Commissione europea ha incluso

¹⁵ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, del 24 marzo 2021, COM(2021) 142 final.

¹⁶ Ai fini della preparazione della *Strategia* sono stati presi in considerazione i punti di vista e i suggerimenti di oltre 10.000 soggetti di minore età, indicativo dell'avvio di un nuovo capitolo verso una loro autentica e inclusiva partecipazione ai processi decisionali dell'UE e, più in generale, dell'approccio socio-giuridico della "child rights governance" a livello europeo. Cfr. T. FIRINCI ORMAN, *A Society-Centric Approach to Child Rights Governance in the EU Context: How to Strengthen the Political Presence and Participation of Children?*, in *Children's Geographies*, 3 July 2021. È in questa prospettiva che tra le azioni chiave vi è l'istituzione, in collaborazione con il Parlamento europeo, della *Piattaforma europea per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi (EU Children's Participation Platform)*, entro la quale far convergere i meccanismi di partecipazione delle persone di minore età esistenti a livello locale, nazionale e sovranazionale, e per coinvolgerle, appunto, nei processi decisionali dell'UE. Cfr. European Commission, *Study on Child Participation in EU Political and Democratic Life. Final Report*, Luxembourg, 2021.

¹⁷ i) Partecipazione alla vita politica e democratica; ii) inclusione socio-economica, salute e istruzione; iii) contrasto alla violenza ai danni dei minorenni e garanzia della loro tutela; iv) giustizia a misura di minore; v) dimensione digitale e società dell'informazione; vi) dimensione globale. Queste sei aree – delineanti le priorità per l'azione dell'UE nei prossimi anni e definenti le raccomandazioni cui gli Stati membri sono chiamati ad attenersi – realizzano una tutela integrata del minore di età, considerato come agente attivo di cambiamento, anche in relazione alla sua capacità di autodeterminazione e discernimento. A esse si unisce la previsione del rafforzamento del *mainstreaming* dei diritti dei soggetti in età evolutiva in modalità trasversale a tutte le politiche attuate dall'UE.

¹⁸ La *Strategia* ha inteso ricondurre a un quadro organico le misure di natura legislativa, politica e finanziaria nuove ed esistenti nell'UE, così come delineare la cornice entro la quale operare scelte concrete idonee a edificare contesti realmente inclusivi e rispettosi dei diritti delle persone di minore età. Cfr. C. CREPALDI, *La Strategia dell'UE sui diritti dei minori. L'implementazione della Child guarantee europea*, in *Welforum.it*, 4 maggio 2021.

¹⁹ L'attuazione della *Strategia* sarà monitorata a livello nazionale ed europeo. In occasione della riunione annuale del *Forum europeo per i diritti dei minori*, la Commissione europea riferirà sui progressi compiuti. Al termine del 2024, sarà effettuata una valutazione della *Strategia* per la quale è prevista la partecipazione dei minorenni.

quello di ridurre il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale di almeno 15 milioni, dei quali almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini²⁰. Fra i maggiori risultati tangibili vi è la proposta della Commissione europea di raccomandazione del Consiglio che istituisce la *Garanzia europea per l'infanzia (European Child Guarantee)* a integrazione della *Strategia* adottata contestualmente²¹, per assicurare che i soggetti di età inferiore ai diciotto anni in stato di necessità usufruiscano gratuitamente ed effettivamente di un accesso inclusivo e universale a una serie di servizi chiave: educazione e cura della prima infanzia di alta qualità, istruzione (comprese le attività scolastiche), assistenza sanitaria, nutrizione sana e alloggio adeguato²². A tale scopo, è stato raccomandato agli Stati membri di creare un quadro strategico integrato e favorevole di contrasto all'esclusione sociale delle persone di minore età, con *focus* sull'interruzione dei cicli intergenerazionali di povertà e svantaggio, nonché sulla riduzione degli effetti avversi generati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 sotto il profilo socio-economico²³.

Garantire che la prospettiva delle persone di minore età sia integrata in tutte le azioni, in tutta la legislazione e in tutti i programmi di finanziamento pertinenti è parte

²⁰ “L’attenzione rivolta ai bambini consentirà non solo di offrire loro l’accesso a nuove opportunità, ma contribuirà anche a spezzare il circolo vizioso intergenerazionale della povertà, evitando che diventino adulti a rischio di povertà o di esclusione sociale con conseguenti effetti sistemici a lungo termine” (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali*, del 4 marzo 2021, COM(2021) 102 final, par. 2).

²¹ In data 11 marzo 2021, il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione *sui diritti dei minori alla luce della strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori*, in cui ha invitato la Commissione europea a presentare la sua proposta, nel primo trimestre del 2021, per l’istituzione di una garanzia europea per l’infanzia ponente l’accento sul sostegno ai minorenni bisognosi. Cfr. Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo *sui diritti dei minori alla luce della strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP))*, dell’11 marzo 2021, in GUUE C 474/146 del 24 novembre 2021, par. 16.

²² Cfr. Commissione europea, Proposta di Raccomandazione del Consiglio *che istituisce una garanzia europea per l’infanzia*, del 24 marzo 2021, COM(2021) 137 final. Cfr. anche Consiglio dell’unione europea, Raccomandazione (UE) 2012/1004 del Consiglio *che istituisce una garanzia europea per l’infanzia*, del 14 giugno 2021, in GUUE L 223/14, del 22 giugno 2021. È alle esigenze specifiche dei minori di età senza fissa dimora o in situazioni di grave deprivazione abitativa, con disabilità, con problemi di salute mentale, provenienti da un contesto migratorio, appartenenti a minoranze razziali o etniche (in particolare Rom), che si trovano in strutture di assistenza (in particolare istituzionale) alternativa, in situazioni familiari precarie, che l’UE ha ritenuto di attribuire maggiore attenzione nell’ambito del *Sistema europeo di garanzia per l’infanzia*, chiedendo agli Stati membri di fare altrettanto in sede di definizione delle rispettive misure nazionali integrate a sostegno dei minorenni bisognosi, contribuendo alla difesa dei loro diritti tramite la lotta alla povertà infantile e la promozione delle pari opportunità. Cfr. P. DI PADOVA, A.R. PIESCO, *La Child Guarantee nella lotta contro la povertà educativa e l’esclusione minorile*, in *Welforum.it*, 3 gennaio 2022; A-C. GUIO, H. FRAZER, E. MARLIER (eds.), *Study on the Economic Implementing Framework of a Possible EU Child Guarantee Scheme Including Its Financial Foundation. Second Phase of the Feasibility Study for a Child Guarantee (FSCG2). Final Report*, Brussels, 2021; M.J. RIGBY, *A Commitment to Marginalized Children in the European Union: The Hope and Challenges of the EU Child Guarantee*, in *Child: Care, Health and Development*, 2022, n. 1, pp. 170-174; M.J. RIGBY, *European Union Child Guarantee – Challenges Raised by the Welcome Promise of Free Healthcare for Marginalized Children*, in *European Journal of Public Health*, 2021, N. 5, pp. 943-950.

²³ Cfr. S. VANNUCCINI, *COVID-19 e minori di età. Risposte legislative e politiche delle Regioni e best practices dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza nelle fasi dell’emergenza sanitaria*, in *Federalismi.it – Focus Human Rights*, 2020, n. 35, pp. 118-167.

dell'impegno di creare “*una cultura a misura di minore nella definizione delle politiche dell'UE*”. In tale ottica, al diritto primario e ai recentissimi documenti programmatici sui diritti dei minori di età già annotati, si aggiungono gli strumenti orizzontali (inclusi quelli che incidono su gruppi diversi di minorenni) che – giova ribadire²⁴ – la *Strategia* ha riunito sotto un quadro politico coerente per tutte le azioni poste in atto dall'UE, anche nella sua dimensione esterna.

Negli ultimi anni, la Commissione europea ha rafforzato il monitoraggio dell'attuazione della Direttiva 2000/43/CE la quale, da oltre due decenni, dà forma alla tutela giuridica contro la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica²⁵, dedicando una speciale attenzione a situazioni di vulnerabilità²⁶ che, come la discriminazione dei minorenni Rom nelle scuole²⁷, sono state aggravate ulteriormente dal fenomeno pandemico di SARS-CoV-2²⁸.

Se la responsabilità per i contenuti dell'insegnamento e per l'organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione spetta principalmente agli Stati membri, l'intervento a livello dell'UE può contribuire incentivando la cooperazione, lo scambio di *best practices* in materia di istruzione digitale, nonché allo sviluppo di strumenti, competenze tecniche, ricerca e quadri comuni. Impiegata in modo adeguato ed equo dagli educatori, la tecnologia digitale²⁹ può sostenere pienamente l'agenda per un'istruzione che presenti le

²⁴ V., *supra*, la nota n. 18.

²⁵ Cfr. Consiglio dell'Unione europea, Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, del 29 giugno 2000, in GUUE L 180 del 19 luglio 2000, pp. 22-26. Nel 2021, in un'apposita relazione la Commissione europea ha riferito sull'applicazione di tale Direttiva, individuando le azioni di follow-up per fare fronte alle sfide individuate. Cfr. Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (“direttiva sull'uguaglianza razziale”) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (“direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione”), del 19 marzo 2021, COM(2021) 139 final, par. 3.3.

²⁶ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025*, del 18 settembre 2020, COM(2020) 565 final.

²⁷ Un problema, questo, sul quale è intervenuto il Consiglio indirizzando raccomandazioni puntuali agli Stati membri al fine di garantire l'accesso a un'istruzione inclusiva e di elevata qualità per tutti i discenti. Cfr. Consiglio dell'Unione europea, Raccomandazione sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, 2021/C 93/01, del 12 marzo 2021, in GUUE C 93 del 19 marzo 2021, paragrafi 5-6.

²⁸ Cfr. S. VANNUCCINI, *Gli effetti dello scenario emergenziale SARS-CoV-2 sulle condizioni di vita dei minori di età: evidenze di una overview*, in *diritti-cedu.unipg.it*, 25 febbraio 2021, pp. 1-12.

²⁹ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, del 9 marzo 2021, COM(2021) 118 final. Si puntualizza nel testo che, tra i principi digitali che consentono di informare gli utenti e orientare i *policy makers* e gli operatori digitali, sono previsti il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità ai minorenni e la loro tutela nello spazio *online*. Dai risultati, pubblicati il 6 dicembre 2021 dalla Commissione europea, di uno speciale Eurobarometro (un'indagine condotta tra settembre e ottobre 2021 per conoscere la percezione dei cittadini europei sull'utilizzo degli strumenti digitali e di *internet*, nonché sulla previsione dell'impatto che gli stessi avranno sino al 2030 sulle loro vite) è emerso come il 53% dei 26.530 partecipanti intervistati dei 27 Stati membri dell'UE abbia espresso la propria preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei minori di età *online*. Cfr. European Commission, *Special Eurobarometer 518 Report. “Digital Rights and Principles”*, 2021, disponibile *online* su <https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>. Benché non sia stato

sudette caratteristiche di inclusività e qualità. Lo stato emergenziale ha profondamente mutato il ruolo e la percezione della digitalizzazione affrettandone il ritmo, ha posto in evidenza le vulnerabilità dello spazio digitale, e ha messo in luce i fattori abilitanti essenziali per un'istruzione e una formazione efficaci³⁰. Pertanto, il *Piano d'azione per l'istruzione digitale*, riguardante il prossimo periodo di programmazione (2021-2027) e delineante la visione della Commissione europea in materia, ha definito le priorità e le azioni corrispondenti nelle quali l'UE può recare un valore aggiunto³¹.

originariamente progettato per i minorenni, l'ambiente digitale in cui interagiscono e si formano gioca un ruolo importante nella loro vita offrendo molteplici opportunità di scambio e socializzazione ma, parimenti, esponendo a contenuti dannosi e a numerosi rischi (fra cui cyberbullismo, furto d'identità, adescamento *online*) che vanno a detrimento dei loro diritti fondamentali, e che sono collegati anche alla mancanza delle competenze digitali di base e della capacità di esercitare senso critico e approccio consapevole. È necessario, pertanto, garantire ai "nativi digitali" sia una protezione speciale nel *cyberspace* ove si rivela in tutta evidenza la loro particolare vulnerabilità, sia un'opera educativa e formativa su come evitare i pericoli e ottenere il massimo beneficio dall'uso sicuro di *internet*. Cfr. G. BONINI, *Minori 4.0 e tutela dei diritti fondamentali nell'era della digitalizzazione: quali sfide per l'Unione europea?*, in *Papers di diritto europeo*, 2021, n. 1, pp. 89-110; M. MARTONI, *Datificazione dei nativi digitali. Una prima ricognizione e alcune brevi note sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it*, 2020, n. 1, pp. 119-136. *Tant'è che i settori tematici indicati dall'attuale Strategia attuano una salvaguardia integrata dei minori di età in riferimento altresì all'ecosistema digitale.*

³⁰ i) Connettività e attrezzature digitali adeguate per discenti ed educatori; ii) insegnanti e formatori competenti e sicuri per un uso efficace della tecnologia digitale nel loro processo di insegnamento e formazione; iii) leadership; iv) collaborazione e condivisione di buone pratiche, metodi didattici innovativi, approcci pedagogici adattati. Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale*, del 30 settembre 2020, COM(2020) 624 final. Sulla base degli insegnamenti tratti nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Consiglio ha adottato una raccomandazione proponendo agli Stati membri, tra l'altro, di sostenere i discenti per rimediare alla perdita di apprendimento causata dalla parziale chiusura delle scuole e per promuovere lo sviluppo delle loro abilità e competenze digitali (e quelle delle loro famiglie), così come di inserire approcci di apprendimento integrato nella formazione iniziale dei docenti e nei programmi di formazione professionale continua, di investire nella connettività *internet* ad alta velocità degli ambienti di apprendimento in presenza e a distanza, e di sfruttare appieno i fondi e le competenze dell'UE per le riforme e gli investimenti in infrastrutture, strumenti e pedagogia. Cfr. Consiglio dell'Unione europea, Raccomandazione del Consiglio *relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva*, del 29 novembre 2021, in GUUE C 504/21 del 14 dicembre 2021. Cfr. anche European Commission, *Blended Learning for High Quality and Inclusive Primary and Secondary Education. Handbook*, Luxembourg, 2021. Si segnala, in proposito, che l'Organismo Europeo delle Unioni Scolastiche Studentesche (*Organising Bureau of European School Student Unions - OBESSU*) ha pubblicato un rapporto in cui ha presentato i risultati di un'indagine semestrale sui metodi qualitativi misti, che ha coinvolto oltre 1.000 studenti e insegnanti di diversi Paesi europei, concentrandosi sull'istruzione ricevuta, sui contenuti e sulle modalità della stessa, sul benessere generale degli studenti e sulle loro opinioni in merito alle azioni da intraprendere per "ricostruire in modo migliore". Il documento ha fornito anche alcune raccomandazioni per un ambiente educativo umano, accessibile, inclusivo ed equo, richiedendo politiche urgenti e mirate per garantire che le risposte alla crisi innescata dalla pandemia di SARS-CoV-2 possano soddisfare le esigenze di tutti gli studenti, e rivendicando una maggiore rappresentazione degli interessi e delle voci di questi ultimi nel processo decisionale europeo. Cfr. Organising Bureau of European School Student Unions, *Through School Students' Eyes. Impact and Challenges of COVID-19 on Education Systems in Europe*, Brussels, 2021.

³¹ Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sono state individuate due priorità strategiche da portare avanti a livello dell'UE: i) la promozione dello sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale; ii) il miglioramento delle competenze e delle abilità digitali per la trasformazione digitale. Cfr. I. CORTONI, *La questione della consapevolezza digitale dei minori*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, pp. 189-205; V. VERDOODT, *Children's*

Negli ultimi anni, la salute dell'infanzia è stata promossa quale preziosa forma di capitale umano³². Constatato come negli ambienti scolastici i bambini possano apprendere abilità essenziali per il loro benessere, lo *Spazio europeo dell'istruzione (European Education Area)*³³ affronterà altresì le tematiche della salute mentale e del benessere nel contesto dell'istruzione³⁴. Le sinergie con la *Strategia* e con la *Garanzia europea per l'infanzia* saranno sfruttate ai fini dell'accessibilità, dell'inclusività e della qualità dei sistemi di istruzione (compresa l'educazione e la cura della prima infanzia) anche dei minorenni con disabilità³⁵, ispirandosi alle politiche che promuovono la buona riuscita scolastica negli Stati membri. Inoltre, tenuto conto che tra le questioni più urgenti vi sono il protrarsi dell'assistenza istituzionalizzata e l'isolamento, gli interventi dovranno interessare anche l'attuazione di *best practices* di deistituzionalizzazione nell'ambito della salute mentale e in relazione a tutte le persone con disabilità, compresi i minori di età, così da rafforzare la transizione dall'assistenza prestata negli istituti a servizi di sostegno erogati all'interno della comunità³⁶.

Le sfide e gli sviluppi crescenti in materia di controllo di una patologia quale il cancro, che rappresenta la principale causa di morte per malattia nei bambini di età superiore a un anno, hanno rinnovato l'urgente bisogno di un impegno da parte dell'UE

Rights in the Digital Environment: Moving from Theory to Practice. Best-Practice Guideline, European Commission and European Schoolnet, May 2021.

³² Cfr. United Nations Children's Fund, *The State of the World's Children 2021. On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*, New York, October 2021.

³³ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025*, del 30 settembre 2020, COM(2020) 625 final. Secondo le proposte della Commissione europea, le dimensioni lungo le quali lo *Spazio europeo dell'istruzione* – che affonda le proprie radici in decenni di cooperazione in materia di istruzione a livello dell'UE, e che è in linea con il *Next Generation EU* (il programma comune di aiuti e finanziamenti mirati al rilancio *post-pandemico* dell'economia dell'UE) – dovrebbe essere ulteriormente sviluppato sono le seguenti: i) qualità; ii) inclusione e parità di genere; iii) transizione verde e digitale; iv) insegnanti e formatori; v) istruzione superiore; vi) dimensione geopolitica. Cfr. S. CAVALLINI, F. BISOGNI, R. SOLDI, *The Role of Local and Regional Authorities in Achieving a European Education Area by 2025*, Brussels, 2021; I. KUSHNIR, *Referentiality Mechanisms in EU Education Policymaking: The Case of the European Education Area*, in *European Journal of Education. Research, Development and Policy*, 2022, pp. 1-14; V. SYMEONIDIS, D. FRANCESCONI, E. AGOSTINI, *The EU's Education Policy Response to the Covid-19 Pandemic: A Discourse and Content Analysis*, in *CEPS Journal*, 2021, pp. 89-115; A. ZANCAJO, A. VERGER, P. BOLEA, *Digitalization and Beyond: The Effects of Covid-19 on Post-Pandemic Educational Policy and Delivery in Europe*, in *Policy and Society*, 2022, pp. 1-18.

³⁴ Cfr. Consiglio dell'Unione europea, *Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)*, in GUUE C 66 del 26 febbraio 2021.

³⁵ Cfr. G. DE BECO, *At the Intersection of Childhood and Disability: Improving Human Rights Protection for Disabled Children*, in F. FELDER, L. DAVY, R. KAYESS (eds.), *Disability Law and Human Rights*, Berlin, 2022, pp. 151-170.

³⁶ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, del 3 marzo 2021, COM(2021) 101 final. Nell'ambito dell'istituzione di un quadro per monitorare l'attuazione di tale strategia, la Commissione europea elaborerà, al più tardi nel 2023, nuovi indicatori di disabilità che dovrebbero includere anche quelli relativi alle persone di minore età.

che ha trovato risposta nel *Piano europeo di lotta contro il cancro*³⁷. Risposta concretantesi nell'avvio nel 2021, da parte della Commissione europea, dell'*Iniziativa faro sui tumori pediatrici* per aiutare i bambini affetti da cancro allo scopo di garantire loro l'accesso a individuazione, diagnosi, trattamento e cura rapidi e ottimali, rafforzata dall'istituzione di una rete dell'UE dei sopravvissuti al cancro giovanile (2021-2022), e dal varo di un'iniziativa relativa ai tumori infantili, negli adolescenti e nei giovani adulti per migliorare la comprensione dei tumori pediatrici (2022-2025)³⁸.

Garantire un ambiente sicuro da rischi fisici e digitali nell'intero ecosistema dell'*Unione della sicurezza* è un imperativo dell'UE, specialmente nei riguardi delle vittime più vulnerabili quali sono i soggetti in età evolutiva³⁹. Secondo stime del Consiglio d'Europa, nel territorio europeo un minore di età su cinque è vittima di una qualche tipologia di violenza sessuale, con pesanti e vaste ripercussioni permanenti sullo sviluppo fisico, psicologico ed emotivo⁴⁰. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei

³⁷ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Empty. *Piano europeo di lotta contro il cancro*, del 3 febbraio 2021, COM(2021) 44 final. Dalle ultime stime del Sistema europeo di informazione sul cancro (*European Cancer Information System - ECIS*) si apprende che nel 2020, nei Paesi dell'UE, i minori di età ai quali è stato diagnosticato un cancro sono stati più di 15.500, e i giovani pazienti che non sono riusciti a vincere la loro battaglia contro questa malattia sono stati più di 2.000.

³⁸ Oltre che da altri strumenti di finanziamento dell'UE, il *Piano europeo di lotta contro il cancro*, che costituisce un'iniziativa primaria e trasversale tra le più indifferibili, sarà finanziato da una significativa parte del *Programma UE per la salute (EU4Health)* pari a euro 1,25 miliardi. Cfr. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio *che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute»)* (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014, del 24 marzo 2021, in GUUE L 107/1 del 26 marzo 2021. L'EU4Health è il programma più ampio realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, quale risposta ambiziosa alla pandemia di SARS-CoV-2. Cfr. N. MAUER, D. PANTELI, D. KAHR-GOTTLIEB, I. DE LA MATA, *Vers une Union européenne de la santé: de nouveaux instruments pour des systèmes de la santé plus forts et plus résilients*, in *Eurohealth*, 2022, N° 1, pp. 64-69; A. RIZZO, *La crisi pandemica e la nuova centralità delle politiche sanitarie europee alla luce della disciplina "EU4Health"*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2021, n. 1, pp. 107-128. Inoltre, la *Strategia farmaceutica per l'Europa (Pharmaceutical Strategy for Europe)* ha proposto una revisione della legislazione sui medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare al fine di migliorare il panorama terapeutico e rispondere alle esigenze non soddisfatte, come nel caso dei tumori pediatrici, mediante incentivi più mirati (2022). Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Strategia farmaceutica per l'Europa*, del 25 novembre 2020, COM(2020) 761 final.

³⁹ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza*, del 24 luglio 2020, COM(2020) 605 final. Cfr. anche R. BRIGHI, P.G. CHIARA, *La cybersecurity come bene pubblico: alcune riflessioni normative a partire dai recenti sviluppi nel diritto dell'Unione Europea*, in *Federalismi.it*, 2021, n. 21, pp. 18-42; A.J.K. SHEPHERD, *The EU Security Continuum. Blurring Internal and External Security*, London, 2021.

⁴⁰ Cfr. L. CARAVELLI, *L'identità invisibile del minore vittima di violenza assistita*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., pp. 967-981. Allarmante è anche la costante presenza di minori di età tra le vittime della tratta, tanto da rappresentare quasi un quarto di tutte le vittime nell'UE, la maggior parte delle quali è costituita da ragazze sottoposte alla tratta a fini di sfruttamento sessuale. È aumentato il numero di minorenni vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro. Tendono a essere sempre più giovani le vittime della tratta a fini di criminalità forzata e di accattonaggio forzato. Quella dei minori di età è una categoria particolarmente vulnerabile anche alla tratta per matrimoni fittizi forzati e di sfruttamento. I minorenni migranti, soprattutto non accompagnati, continuano a essere più esposti al rischio di tratta e sfruttamento lungo le rotte migratorie verso o dentro l'UE. Cfr. Commissione europea, Relazione della

minorenni possono assumere molteplici forme ed essere commessi sia *offline* sia *online*, complice il sempre maggiore utilizzo illecito dell'ambiente digitale⁴¹. Usufruire al meglio degli strumenti disponibili a livello dell'UE per contrastare più efficacemente tali reati è

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Seconda relazione *sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, del 20 ottobre 2020, COM(2020) 661 final. Cfr. anche R. BERMEJO CASADO, *Trata de seres humanos*, in *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2021, n. 21, pp. 277-293; N. DIACONU, *Legal Concerns of the European Union on Combating Trafficking in Human Beings*, in *International Journal of Legal and Social Order*, 2021, N° 1, pp. 333-342; N. GHAZARYAN, *The EU's Policy Towards Combatting Trafficking in Human Beings in Its Relations with the Eastern Neighbourhood: A Human Rights-Based Approach?*, in W. TH. DOUMA, C. ECKES, P. VAN ELSUWEGE, E. KASSOTI, A. OTT, R.A. WESSEL (eds.), *The Evolving Nature of EU External Relations Law*, Berlin, 2021, pp. 333-356.

⁴¹ Cfr. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori*, del 14 luglio 2021, in GUUE L 274/41 del 30 luglio 2021. Come riferito dal Centro Nazionale per Bambini Scomparsi e Sfruttati (*National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC*) degli Stati Uniti, negli ultimi anni è stato registrato un incremento impressionante delle segnalazioni di abusi sessuali *online* su minorenni riguardanti l'UE, passando da 23.000 nel 2010 a oltre 725.000 nel 2019, con circa 3 milioni di immagini e video. Secondo la Fondazione per la Sorveglianza di Internet (*Internet Watch Foundation - IWF*) di Cambridge, l'UE accoglie il maggior numero di materiale pedopornografico su scala mondiale (da oltre la metà nel 2016 a oltre due terzi nel 2019). Cfr. R.S.B. KOOL, S. KERSSIE, T. VAN DER RIJST, *'Mind the (Knowledge) Gap': Towards a Criminal Duty to Report Child Sexual Abuse?*, in *Utrecht Law Review*, 2021, n. 1, pp. 33-45; B. NETKOVA, A.Q. MUSTAFA, *International Legal Standards in Combating Child Online Sexual Abuse and Exploitation*, in *Journal of Liberty and International Affairs*, 2021, No. 3, pp. 111-122. Il volume di materiale pedopornografico circolante su *internet* è aumentato notevolmente durante la pandemia di SARS-CoV-2 avendo, sia i minori di età sia gli autori di reati sessuali, trascorso più tempo e interagito maggiormente *online*. Attraverso le tecnologie digitali, questi ultimi hanno sfruttato opportunità in precedenza non disponibili per comunicare liberamente e direttamente sia tra loro, creando comunità *online* in cui condividere i propri crimini, sia con le giovani vittime, potendole raggiungere tramite *webcam*, dispositivi connessi e *chat room* nei *social media* e nei videogiochi, rimanendo anonimi in virtù di tecnologie come il *cloud computing*, il *dark web*, lo *streaming* e la crittografia *end-to-end (E2E)*. Cfr. Consiglio dell'Unione europea, Risoluzione del Consiglio *sulla crittografia – La sicurezza attraverso la crittografia e nonostante la crittografia*, del 24 novembre 2020, 13084/1/20 REV 1. Per converso, sono proprio le tecnologie digitali che possono aiutare a frenare l'aumento di tali crimini, come l'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence - AI*) la quale, grazie alla sua capacità e velocità di analisi, può svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema e nell'assistere le forze dell'ordine nel ridurre l'enorme quantità di segnalazioni che devono essere analizzate. Cfr. T. MILOSEVIC, K. VAN ROYEN, B. DAVIS, *Artificial Intelligence to Address Cyberbullying, Harassment and Abuse: New Directions in the Midst of Complexity*, in *International Journal of Bullying Prevention*, 25 February 2022, pp. 1-5; M. NEGREIRO, *Curbing the Surge in Online Child Abuse. The Dual Role of Digital Technology in Fighting and Facilitating Its Proliferation*, November 2020, disponibile *online* su [www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2020\)659360](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)659360); I. NERONI REZENDE, P.G. CHIARA, *L'IA applicata all'analisi dei metadati: un'alternativa alla rottura della crittografia per le autorità di contrasto alla criminalità*, in R. BRIGHI (a cura di), *Nuove questioni di informatica forense*, Genzano di Roma, 2022, pp. 343-361. Cfr. anche C. CROCAMO, B. BACHI, R.M. CIONI, H. SCHECKE, I. NIEMINEN, L. ZABŁOCKA-ŻYTKA, M. WOŹNIAK-PRUS, F. BARTOLI, I. RIBOLDI, J.V. APPLETON, S. BEKAERT, G. ZLATKUTE, E. JOUET, G. VIGANÒ, M. SPECKA, N. SCHERBAUM, E. PAAVILAINEN, A. BALDACCHINO, G. CARRÀ, *Professionals' Digital Training for Child Maltreatment Prevention in the COVID-19 Era: A Pan-European Model*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, n. 2, pp. 1-15; A. Y LANDAU, S. FERRARELLO, A. BLANCHARD, K. CATO, N. ATKINS, S. SALAZAR, D. UPATTON, M. TOPAZ, *Developing Machine Learning-Based Models to Help Identify Child Abuse and Neglect: Key Ethical Challenges and Recommended Solutions*, in *Journal of the American Medical Informatics Association*, 2022, n. 3, pp. 576-580.

l'obiettivo di una nuova strategia volta al potenziamento della lotta contro gli abusi sessuali sulle persone di minore età⁴², unitamente alla preparazione della legislazione specifica del settore⁴³, quale quadro di riferimento per il periodo 2020-2025⁴⁴.

Poiché possono essere vittime, testimoni, indagati, imputati in relazione alla commissione di un reato, oppure una parte nel contesto di procedimenti giudiziari in sede civile, penale, amministrativa, è necessario che i minorenni si sentano a loro agio e al sicuro, che siano ascoltati, che gli stessi procedimenti giudiziari siano adatti alla loro età e alle loro esigenze, che rispettino i loro diritti e considerino anzitutto i loro *best interests*. Quantunque sia stata significativa l'azione dell'UE al riguardo e siano state stabilite norme nell'ambito del quadro del Consiglio d'Europa, nondimeno occorre che i sistemi giudiziari nazionali dispongano di strumenti migliori per gestire i bisogni dei minori età. Come definito dalla *Strategia europea di formazione giudiziaria* per il periodo 2021-2024, è essenziale che sia ulteriormente rafforzata la formazione specializzata sui diritti di tali soggetti e sull'*acquis* dell'UE in materia, inclusa la giurisprudenza della CGUE in celere sviluppo⁴⁵.

⁴² Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori*, del 24 luglio 2020, COM(2020) 607 final. Cfr. anche R. DI GIOIA, L. BESLAY, A. CASSAR, A. PAWULA, *Classification Criteria for Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention Programmes*, Luxembourg, 2022.

⁴³ Uno dei pilastri della riforma dello spazio digitale presentata nel 2020 dalla Commissione europea è costituito dalla legge sui servizi digitali (*Digital Services Act*), che intende rinnovare il quadro normativo dell'UE in materia, assicurando che sia adatto all'era digitale. Sono introdotti obblighi vincolanti a livello europeo da applicare a tutti i servizi digitali che collegano i consumatori a beni, servizi o contenuti, sono previste nuove procedure per una più rapida rimozione dei contenuti illegali e una protezione globale dei diritti fondamentali degli utenti *online*. Cfr. Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE*, del 15 dicembre 2020, COM(2020) 825 final. Cfr. anche G. MORGESE, *Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'UE*, in *Federalismi.it*, 2022, n. 1, pp. 80-126; A. TURILLAZZI, F. CASOLARI, M. TADDEO, L. FLORIDI, *The Digital Services Act: An Analysis of Its Ethical, Legal, and Social Implications*, in *SSRN Electronic Journal*, 12 January 2022.

⁴⁴ Per attuare e sviluppare il quadro giuridico adeguato a proteggere i minori di età, nonché a rafforzare la risposta delle autorità di contrasto e la cooperazione tra tutte le parti interessate, la *Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori* ha stabilito otto iniziative: i) garantire la piena attuazione della legislazione vigente (Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio*, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 335/1 del 17 dicembre 2011); ii) garantire che la legislazione dell'UE consenta una risposta efficace; iii) individuare le lacune legislative, le migliori pratiche e le azioni prioritarie; iv) rafforzare le attività di contrasto a livello nazionale e dell'UE; v) consentire agli Stati membri di proteggere meglio i minori attraverso la prevenzione; vi) creare un centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali sui minori; vii) incentivare gli sforzi dell'industria volti a garantire che i prodotti assicurino la protezione dei minori; viii) migliorare la protezione dei minori a livello mondiale attraverso la cooperazione multipartecipativa.

⁴⁵ Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. *Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024*, del 2 dicembre 2020, COM(2020) 713 final. Nell'ambito del quadro di azioni chiave delineato, incentrare la formazione sulla tutela dei diritti degli individui nello spazio digitale e sui diritti di gruppi specifici fra i quali i minori di età è una delle iniziative previste per gli istituti di formazione, al fine di preparare gli operatori della giustizia ad affrontare le nuove sfide connesse, in particolare, alla criminalità informatica, alle attività criminali *online* e alla salute.

2. (segue) con focus sul principio dei *best interests of the child*

L'evoluzione qualitativa dello Stato di diritto passa anche attraverso l'esatta individuazione ed effettiva realizzazione del paradigma dei *best interests of the child*, quale punto focale della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sancito dall'art. 3, par. 1, CDF⁴⁶ ed enucleato dal Comitato sui diritti del fanciullo nel triplice significato di diritto sostanziale, principio giuridico interpretativo fondamentale e regola procedurale, come da esplicitazione nel suo Commento generale n. 14 *sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione*⁴⁷.

A principiare dall'anno 1998, che ha segnato l'ingresso ufficiale nella normativa europea del paradigma in discorso – nello specifico, in un atto del Consiglio di poco antecedente ai regolamenti *Bruxelles I* e *II*⁴⁸ –, un richiamo testuale allo stesso è stato inserito nella pressoché totalità degli atti normativi di diritto primario o derivato consideranti o disciplinanti la condizione giuridica dei soggetti di minore età⁴⁹, registrandone la coesistenza di una duplice interpretazione.

Cfr. W. HEUSEL, *The Organisation of Judicial Training in Europe*, in *ERA Forum. Journal of the Academy of European Law*, 2021, n. 4, pp. 675-686.

⁴⁶ Art. 3, par. 1, CDF: “*In tutte le azioni che riguardano i minorenni, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere tenuto in primaria considerazione*”. Cfr. C. BREEN, *The Standard of the Best Interests of the Child. A Western Tradition in International and Comparative Law*, Leida, 2021; E. LAMARQUE, *The best interests of the child*, in Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, Roma, 2019, pp. 140-161; R. RUGGIERO, *Article 3: The Best Interest of the Child*, in Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO (eds.) *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. An Analysis of Attributes*, Berlin, 2022, pp. 21-29. Si noti come la traduzione approssimativa e non ufficiale della formula inglese “*best interests of the child*”, per la quale l'espressione “*i migliori interessi del fanciullo*” è stata resa con “*il superiore interesse del fanciullo*”, esprima un'idea di comparazione tra gli interessi del minore e quelli di altre persone (o della società), implicante una superiorità dei primi sui secondi che non è presente nella formula originaria (“*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*”). A ciò si aggiunga la declinazione dell'interesse del minore quale monade, antitetivamente alla locuzione inglese che impiega il plurale per dare conto della varietà di aspetti.

⁴⁷ Cfr. United Nations Committee on the rights of the child. *General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have His or Her Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para 1)*, CRC/C/GC/14, 29 May 2013.

⁴⁸ Cfr. Atto del Consiglio 98/C 221/01, *che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali*, del 28 maggio 1998, in GUUE C 221 del 16 luglio 1998, articoli 3, par. 2, lett. b) e 15, par. 2, lett. a).

⁴⁹ Tra gli atti di diritto derivato in cui sono presenti riferimenti al paradigma *de quo* si ricordano, a titolo esemplificativo, i seguenti: Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, del 5 aprile 2011, in GUUE L 101/1 del 15 aprile 2011; Direttiva 2011/93/UE, cit.; Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*, dell'11 maggio 2016, in GUUE L 132/1 del 21 maggio 2016.

In effetti, il richiamo al principio dei *best interests of the child* è stato inteso nell'accezione: *i)* funzionale alla costruzione di regole generali di disciplina, con riferimento all'interesse/benessere di tutta la popolazione minorile, generalmente e astrattamente presa in considerazione come confluyente nella categoria della vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di ricevere una protezione più ampia (apprezzamento *in abstracto*); *ii)* di deroga, da parte del giudice, alle regole generali pensate per tutti i minorenni considerati in generale e in astratto, esclusivamente nel caso in cui ciò sia stato richiesto dalla specifica condizione del singolo minore di età, del cui interesse/benessere è stato tenuto conto qualora si sia trattato di assumere determinazioni concrete in relazione, appunto, alla sua peculiare situazione (apprezzamento *in concreto*)⁵⁰.

Della compresenza di questa doppia versione del principio in questione costituisce icastica dimostrazione la statuizione – analoga a quella contenuta nel par. 1 dell'art. 3 CDF – rinvenibile nel par. 2 dell'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE che sancisce, inoltre, al par. 1 il diritto del minore di età all'ascolto (ossia il diritto a che la sua opinione liberamente espressa sulle diverse questioni che lo concernono sia tenuta in considerazione, avendo riguardo alla sua età e alla sua maturità), mentre richiama al par. 3 la contrarietà all'interesse dello stesso allo scopo di comprimere il suo diritto a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i propri genitori⁵¹.

Se il ruolo che il paradigma dei *best interests of the child* è chiamato a svolgere è destinato a trasformarsi in modo notevole in base al tipo di approccio di fondo dell'interprete alla questione minorile, nondimeno la discrezionalità del giudice non può considerarsi illimitata⁵². Benché non sia possibile restringerne entro limiti rigidi la definizione e la procedura attraverso la quale determinarlo⁵³, il Comitato sui diritti del

⁵⁰ I due approcci non devono, tuttavia, essere posti in modo troppo sistematico in un'ottica di antitesi, bensì in una dialettica costante quantunque complessa, in quanto reciprocamente alimentantis: il primo inquadra il secondo, il secondo dà vita al primo e, se necessario, lo evolve.

⁵¹ Art. 24 (Diritti del minore) CDFUE: “1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

⁵² La concretizzazione giudiziale dell'interesse del minore di età non può spingere a esiti discrepanti dalle esigenze discendenti dal rispetto del valore sovrautilitaristico della persona. Non può, inoltre, assumersi che l'interesse del minore di età debba certamente imporsi sui diritti fondamentali degli altri soggetti con i quali entra in relazione. Sebbene sia “preminente”, l'interesse del minore di età non è assoluto ma, onde non essere configurato come tiranno nei riguardi di altre situazioni giuridiche garantite alla persona, deve entrare in bilanciamento con altri interessi eventualmente contrapposti. Il paradigma dei *best interests of the child* trova così applicazione come criterio orientativo della politica del diritto, interpretativo ermeneutico della normativa pertinente, e di giudizio per la soluzione delle controversie. Cfr. E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in *L-JUS*, 2019, n. 2, pp. 78-107.

⁵³ Quello dei *best interests of the child* è stato posto quale principio generale dell'intero diritto minorile dall'art. 3, par. 1, CDF che, tuttavia, è rimasto silente in ordine al significato e alla sostanza dello stesso. È un concetto complesso, flessibile, il cui contenuto deve essere stabilito caso per caso, definito su base individuale secondo la specifica situazione di ciascun minorenne, non essendo predeterminato in una fattispecie astratta. Trattasi, quindi, di una nozione circconfusa da un'aura di accentuata indeterminazione che la rende inevitabilmente sfuggente. Cfr. F. AINSWORTH, *The Best Interests of the Child: More Questions*

fanciullo ha comunque ritenuto utile stilare un elenco, non esaustivo e non gerarchico, degli elementi che potrebbero essere inclusi nella valutazione dei *best interests of the child* da parte di qualsiasi organo decisionale⁵⁴.

I diritti dei bambini e degli adolescenti costituiscono uno dei principali settori dei diritti fondamentali su cui si concentra anche la giurisprudenza della CGUE, in qualità di organo giurisdizionale dell'UE, sviluppatasi grazie al dialogo sia con le Corti degli Stati membri dell'UE⁵⁵ sia con la Corte europea⁵⁶.

È di conoscenza che la CGUE è preposta ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati dell'UE, garantendo l'osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dagli stessi, controllando la legittimità degli atti delle istituzioni europee e interpretando il diritto europeo su domanda dei giudici

About this Construct?, in *Aotearoa New Zealand Social Work*, 2021, No 2, pp. 104-113; N. GALES, D. FLOREA, *Best Interests of the Child – The Legal Determination of the Principle*, in *European Journal of Law and Public Administration*, 2021, n. 2, pp. 15-25. Una nozione intrisa di: i) relatività, nello spazio e nel tempo perché è alimentata dai dati specifici di ogni epoca e di ogni società, connessa alla concezione della persona, del bambino e della famiglia; ii) soggettività, individuale (dei genitori, del bambino e del giudice) e collettiva (della società). Cfr. U.C. BASSET, *L'interesse del minore: le nuove sfide d'un concetto vago e magari antipatico*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., pp. 3-9; H. FULCHIRON, *Intérêt supérieur de l'enfant et droits de l'enfant: quelle articulation?*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., pp. 35-45.

⁵⁴ i) Le opinioni del minore; ii) l'identità del minore; iii) la tutela dell'ambiente familiare e il mantenimento dei rapporti; iv) la cura, la protezione e la sicurezza del minore; v) la situazione di vulnerabilità; vi) il diritto del minore alla salute; vii) il diritto del minore all'istruzione. Il carattere non esaustivo degli elementi di tale elenco, che dovrebbe fornire orientamenti concreti ma elastici, implica la possibilità di prendere in considerazione altri fattori rilevanti nelle circostanze specifiche del singolo minore. Cfr. United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14*, cit., par. 53-79. Si osservi, in proposito, che quantunque la motivazione dei "best interests" abbia ricevuto una significativa attenzione nella letteratura scientifica giuridica e filosofica, ciononostante la questione di come "the child" sia concettualizzato per garantire che qualsiasi azione intrapresa o decisione assunta sia realmente nei suoi "best interests" è stata ampiamente trascurata, ragione per cui questi risultano determinati sulla scorta di generalizzazioni e ipotesi basate su categorie, piuttosto che su una valutazione di caratteristiche, qualità individuali, bisogni, circostanze e contesto personale quale sola concettualizzazione capace di soddisfare pienamente il criterio del "child centric" richiesto dalla CDF. Evitando di cadere nella tentazione di categorizzare ogni bambino e facendo, invece, del proprio meglio per capirlo come l'individuo che è, i *decision-makers* sono in grado di prendere "child-centric decisions" perché lo spazio discrezionale di cui dispongono offre loro la flessibilità per tenere conto delle differenze individuali tra i bambini, che è esattamente quanto stabilito dalla CDF. Cfr. J. KRUTZINNA, *Who Is 'The Child'? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making*, in *The International Journal of Children's Rights*, 2021, pp. 1-18.

⁵⁵ Cfr. T. MAYER, *La tutela dei diritti dell'uomo all'interno del panorama comunitario*, in *Justwin*, 9 settembre 2020.

⁵⁶ Malgrado la mancata formale adesione alla CEDU da parte dell'UE, benché prevista dall'art. 6, par. 2 TUE, i diritti garantiti dalla stessa "fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali" ai sensi del par. 3 del predetto articolo, costituendo così una significativa fonte di interpretazione per i giudici della CGUE, specialmente con riferimento all'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. Cfr. L. CASSETTI, S. VANNUCCINI, *Il diritto al rispetto dell'integrità psichica e fisica dei minori di età in condizioni di «particolare vulnerabilità» (artt. 3 e 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, Padova, 2020, pp. 131-172. Non è pleonastico osservare che, con l'eventuale futura adesione, gli articoli 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi) e 53 (Livello di protezione) CDFUE assicurerebbero un'omogeneità interpretativa fra le disposizioni di quest'ultima e quelle corrispondenti della CEDU, ferma restando la prevalenza delle prime sulle seconde soltanto se, in caso di contrasto, fossero volte a riconoscere uno *standard* di tutela più elevato.

nazionali. Pertanto, diversamente dalla Corte europea, la CGUE non ha come obiettivo diretto e immediato la tutela dei diritti fondamentali (non essendo presente nei Trattati istitutivi un riferimento parimenti diretto e immediato alla loro protezione). Ciononostante, essa ha esercitato nel tempo un ruolo nodale nella promozione dei diritti umani⁵⁷, ribadendo in più occasioni la loro centralità all'interno dello Spazio giuridico europeo e il loro essere parte integrante dei principi generali del diritto⁵⁸, di cui la stessa CGUE garantisce l'osservanza affinché sia applicato in modo analogo in tutti i Paesi dell'UE.

Discorso diverso deve essere fatto con specifico riguardo al concetto della preminente tutela delle persone di minore età, di cui al principio dei *best interests of the child*. Sebbene abbia contraddistinto il diritto europeo e la CDFUE assumendo una posizione privilegiata, tuttavia non può affermarsi che tale principio abbia altresì orientato con continuità nella propria orbita la produzione giurisprudenziale del più elevato livello di autorevolezza nel contesto europeo⁵⁹. Desta, invero, stupore che la CGUE ne abbia fatto

⁵⁷ La salvaguardia dei diritti fondamentali è stata definita *ab origine* tramite fonti non scritte, sovraordinate agli atti normativi, ricostruite in via interpretativa nella giurisprudenza della CGUE. V., *supra*, la nota n. 7.

⁵⁸ Inizialmente enunciati anche allo scopo di compensare l'assenza nei Trattati istitutivi di un elenco dei diritti fondamentali, nel sistema delle fonti dell'UE i principi generali assolvono la funzione di parametro di legittimità degli atti delle istituzioni, nonché di criterio per l'interpretazione e l'integrazione dei medesimi. Conformemente a una giurisprudenza costante, nel caso in cui la normativa interna rientri nell'ambito applicativo dei Trattati, le autorità nazionali (amministrative e giudiziarie) sono tenute a osservare i principi generali enunciati dalla CGUE. Cfr. A. ADINOLFI, *Tutela degli interessi del minore e normativa dell'Unione europea sul ricongiungimento familiare*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, cit., pp. 1261-1279. Per effetto dell'attribuzione alla CDFUE dello "stesso valore giuridico dei Trattati" ai sensi dell'art. 6, par. 1, TUE, il quadro delle fonti di tutela dei diritti fondamentali si è inevitabilmente arricchito. I diritti ivi proclamati, fra i quali vi sono appunto i principi di protezione dei soggetti in età evolutiva di cui all'art. 24 (Diritti del minore), sono assurti al rango di diritto primario dell'UE, qualificandosi come un ulteriore parametro di legittimità e di interpretazione degli atti derivati.

⁵⁹ È dato constatare come, negli ultimi anni, il numero dei casi interessanti i diritti delle persone di minore età che la CGUE ha affrontato sia quantitativamente minimo (se confrontato con quello dei casi di cui si è occupata la Corte europea), e come i riferimenti operati dalla stessa alla CDF siano molto infrequenti non sembrando attribuire, quindi, a tale strumento giuridico internazionale un peso determinante nel proprio percorso decisionale. Parimenti sporadici sono i casi in cui, per corroborare le proprie argomentazioni o per indirizzare gli Stati membri verso la soluzione più tutelante i minori di età coinvolti a seguito di un rinvio pregiudiziale, la CGUE ha fatto riferimento all'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE, valutando il principio dei *best interests of the child* puramente *in abstracto* o richiamandolo quale mera "clausola di stile" e, come tale, ininfluenza sul procedimento argomentativo e motivazionale. Non è inopportuno notare, inoltre, come motivi di natura sistematico-istituzionale riflettendosi nelle diversità connaturate nei due ordinamenti giuridici – UE e Consiglio d'Europa –, unitamente ai limiti discendenti dal TFUE, comportino la sussistenza di un alto livello di incertezza circa la corretta applicazione da parte della CGUE degli articoli 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi) e 53 (Livello di protezione) CDFUE. Basti riflettere che, in un settore in cui l'UE ha adottato, negli ultimi anni, molte direttive a tutela dei diritti dei minorenni (autori o vittime di reato) qual è quello della cooperazione giudiziaria in materia penale, gli articoli 82 e 83 del TFUE consentono alla stessa di adottare direttive contenenti soltanto "norme minime" di diritto penale sostanziale e procedurale. Un limite, questo, passibile di generare contrasti con il principio di equivalenza sancito nell'art. 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi), par. 3, CDFUE ("*Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa*"). Tant'è che non poche disposizioni poste a salvaguardia dei soggetti di minore età contenute in recenti direttive adottate dall'UE hanno risentito delle critiche dottrinali per aver determinato

un utilizzo alquanto parco, non mancando sentenze che hanno visto la stessa del tutto silente in proposito ma nelle quali, per contro, sarebbe stato facilmente prevedibile rinvenirne un richiamo in motivazione se non, addirittura, trovarlo quale presupposto fondativo della soluzione della questione pregiudiziale⁶⁰.

Che la CGUE non ne abbia fatto sistematicamente riferimento non vuol dire che gli Stati membri non siano obbligati a farlo. Piuttosto, se ogni azione relativa a un minore deve tenere in “*primaria considerazione*” il suo “*superiore interesse*”, come sancito nell’art. 3, par. 1, CDF, vuol dire che, a prescindere dal significato assunto dall’art. 24 (Diritti del minore), par. 2, CDFUE nell’ambito della normativa europea, gli Stati membri sono vincolati anche dalla CDF nell’attuazione del diritto dell’UE⁶¹.

Benché sia uno dei capisaldi di detto strumento giuridico internazionale, nondimeno il paradigma dei *best interests of the child* dovrebbe essere letto in conformità delle altre disposizioni convenzionali. Al riguardo, è dato constatare che, laddove vi ha fatto riferimento, la CGUE non lo ha collegato però ad alcun altro articolo della CDF, ma ne ha fatto menzione in termini generali senza elaborare ulteriormente il concetto⁶². Non è chiaro, quindi, come gli Stati membri debbano applicare tale paradigma quale obbligo derivante dal diritto dell’UE, non disponendo di orientamenti sufficienti su come darne attuazione concreta nel diritto nazionale.

Questo è, in sintesi, il quadro giuridico e giudiziario in cui si è generata la, e alla luce del quale può comprendersi la portata della, più recente giurisprudenza della CGUE in tema sia di valutazione dei *best interests of the child*, sia di legami di dipendenza tra genitore colpito da provvedimento di espulsione e figlio minore, nonché di rilevanza di tali legami ai fini della decisione di allontanamento del cittadino di un Paese terzo in posizione irregolare.

standard di protezione alquanto inferiori a quelli già offerti dalla CEDU.

⁶⁰ Cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, p. 111 ss. Una simile omissione a qualsiasi riferimento al principio di cui trattasi è evidenziabile sia in talune sentenze che hanno rappresentato, ciascuna nel proprio ambito, dei *leading cases* (v., ad esempio, Grande Sezione, sentenza del 16 giugno 2005, *Maria Pupino*, causa C-105/03; sentenza del 14 febbraio 2008, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG*, causa C-244/06; sentenza del 21 dicembre 2011, X, causa C-507/10), sia in talaltre sentenze che hanno dato origine alla c.d. “*saga*” della cittadinanza europea (v. ad esempio, sentenza dell’8 novembre 2012, *Yoshikazu Iida c. Stadt Ulm*, causa C-40/11; sentenza del 6 dicembre 2012, *O. e S. v. Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L.*, cause riunite C-356/11 e C-357/11).

⁶¹ A questo proposito, non è superfluo rammentare che tutti gli Stati membri dell’UE sono parti della CDF – la quale rappresenta un rilevante punto di riferimento per il diritto europeo nella definizione del contenuto delle fonti primarie di tutela dei diritti dell’uomo, così come nell’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni – e, in quanto tali, sono vincolati dai principi ivi proclamati. L’incidenza della CDF risulta intensificata qualora i diritti garantiti dalla stessa siano “*incorporati*” in atti dell’UE giacché, in virtù del principio del primato del diritto europeo, questi ultimi hanno una posizione rafforzata negli ordinamenti interni rispetto a quella delle disposizioni convenzionali. Cfr. A. ADINOLFI, *La rilevanza della CRC nell’ordinamento dell’Unione europea*, in Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, cit., pp. 63-86.

⁶² V. Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 27 giugno 2006, *Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea*, causa C-540-03.

3. La causa C-112/20, M.A. c. *État belge*: analisi della fattispecie concreta e delle questioni di diritto

L'occasione è stata eloquentemente offerta dalla causa C-112/20, *M.A. c. État belge*: l'organo giurisdizionale dell'UE è stato chiamato a fornire la propria lettura interpretativa dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, *recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*⁶³, nota anche come "Direttiva rimpatri"⁶⁴. Nello specifico, è stata proprio la rilevanza del principio dei *best interests of the child* in sede di adozione della decisione di rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo rispetto all'UE⁶⁵ a costituire l'oggetto della questione sollevata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale⁶⁶, proposta dal Consiglio di Stato (*Conseil d'État*) del Belgio, anche allorché la misura non riguardi lo stesso minore di età bensì un suo familiare.

⁶³ In GUUE L 348/98 del 24 dicembre 2008. Art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE: "Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l'interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement".

⁶⁴ Cfr. A. DESMOND, *The Return Directive: Clarifying the Scope and Substance of the Rights of Migrants Facing Expulsion from the EU*, in R. KING, K. KUSCHMINDER (eds.), *Handbook of Return Migration*, Cheltenham, 2022; I. MAJCHER, T. STRIK, *Legislating without Evidence: The Recast of the EU Return Directive*, in *European Journal of Migration and Law*, 2021, n. 2, pp. 103-126; T. MOLNÁR, *The Interplay between the EU's Return Acquis and International Law*, Cheltenham, 2021. Cfr. anche S. BARBOU DES PLACES, *Au-delà de la casuistique? La part de la Cour de justice dans la construction du droit des migrations de l'Union européenne*, in *Titre VII*, 2021, n. 6, pp. 50-57; T.C. DOGARU, *Return Migration: A Pattern of Policy Transfer or a Domestic Approach?*, in *EIRP Proceedings*, 2021, n. 1, pp. 46-56.

⁶⁵ Il corpus orizzontale di norme e procedure comuni da attuare negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dalla "Direttiva rimpatri" nel rispetto dei diritti fondamentali, quali principi generali del diritto europeo e del diritto internazionale, inclusi gli obblighi in materia di diritti umani fra cui si distingue "l'interesse superiore del bambino", come espressamente sottolineato nel considerando 22 di tale Direttiva: "In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'«interesse superiore del bambino» dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva".

⁶⁶ Tra le specificità che qualificano il sistema giuridico dell'UE occorre ricordare che al diritto europeo è data attuazione – e, pertanto, in prima battuta interpretazione – dalle amministrazioni e dai giudici degli Stati membri, e solo in misura minima dalle istituzioni europee, motivo per cui la questione dell'effettività delle norme e dell'osservanza delle sentenze è maggiormente percepita e amplificata rispetto a quanto possa esserlo negli ordinamenti nazionali. Ne discende che, stanti le varie e diversificate chiavi di lettura dei giudici nazionali, l'uniformità di interpretazione e implementazione delle norme europee acquisisce una rilevanza essenziale. È di conoscenza che, qualora in un caso portato dinanzi a un tribunale nazionale sia presentata una richiesta di interpretazione avente carattere di novità e rivestente interesse generale per l'uniforme applicazione del diritto europeo, o qualora la giurisprudenza esistente non sembri fornire la guida necessaria per affrontare una situazione legale nuova, la giurisdizione nazionale può decidere di rivolgersi alla CGUE. Non è ridondante ricordare che, non costituendo un ricorso contro un atto europeo o nazionale quanto, piuttosto, un quesito sull'applicazione del diritto dell'UE, l'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE riveste fondamentale rilievo per assicurare l'omogeneità dell'attuazione del diritto europeo sull'intero territorio, così come per favorire il colloquio e la cooperazione attiva tra giudici nazionali e giudici europei allo scopo di esplicitare il significato e la validità di particolari disposizioni normative.

“Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che impone agli Stati membri, in occasione dell’attuazione della direttiva, di tenere in considerazione l’interesse superiore del bambino, letto in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa direttiva e con gli articoli 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso impone di tenere in considerazione l’interesse superiore del bambino, cittadino dell’Unione, anche quando la decisione di rimpatrio è presa nei confronti solo del genitore del bambino”⁶⁷.

L’allontanamento dello straniero e le tutele allo stesso applicabili qualora sia il genitore di un cittadino dell’UE di minore età sono stati i temi dei quali è tornata a occuparsi la CGUE⁶⁸. La fattispecie concreta da cui ha tratto origine il rinvio ha interessato il sig. M.A., non regolarmente soggiornante in Belgio⁶⁹, che è stato reso oggetto in data 24 maggio 2018 di un ordine di lasciare il territorio belga e di un divieto di rientrarvi a motivo dei reati commessi in detto territorio, e per i quali è stato considerato rappresentare “una minaccia per l’ordine pubblico”⁷⁰.

Il 15 marzo 2019, il sig. M.A. ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio la sentenza della Commissione per il contenzioso in materia di stranieri (*Conseil du contentieux des étrangers* - CCE) – resa il 21 febbraio 2019, e con la quale è stato rigettato il ricorso da

⁶⁷ Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 28 febbraio 2020 – *M.A./État belge* (causa C-112/20), in GU C 161 dell’11 maggio 2020, pp. 40-41.

⁶⁸ Il caso affrontato con la sentenza *de qua* ha posto talune problematiche già trattate in parte nelle sentenze Zambrano (Grande Sezione, sentenza dell’8 marzo 2011, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm)*, causa C-34/09) e TQ (sentenza del 14 gennaio 2021, *TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, causa C-441/19), ciò che presuntivamente ha indotto la CGUE a non considerare necessaria la presentazione delle conclusioni da parte dell’avvocato generale ai fini dell’emanazione della propria pronuncia.

⁶⁹ “La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare” (Art. 2 Ambito di applicazione, par. 1, della Direttiva 2008/115/CE). Sulla scorta di quanto accertato dalle giurisdizioni dello Stato territoriale, il sig. M.A si è trovato nella condizione di “soggiornante irregolare” sul territorio di uno Stato membro, non potendo beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare previsto dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, del 29 aprile 2004, in GUUE L 229/35 del 29 giugno 2004, o dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, del 22 settembre 2003, in GUUE L 251/12 del 3 ottobre 2003, o dalla normativa belga. Giova rammentare, in proposito, che, ai fini della Direttiva 2008/115/CE, per “soggiorno irregolare” si intende la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni d’ingresso *ex art. 6* (Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi) del c.d. “codice frontiere Schengen” (Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), del 9 marzo 2016, in GUUE L 77/1 del 23 marzo 2016), o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro. Cfr. T. STRIK, *Fundamental Rights as the Cornerstone of Schengen*, in *European Journal of Migration and Law*, 2021, n. 4, pp. 508-534.

⁷⁰ “Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5” (Art. 6 Decisione di rimpatrio, par. 1, della Direttiva 2008/115/CE).

costui proposto avverso le suddette decisioni⁷¹ – invocando l’art. 24 (Diritti del minore) CDFUE giacché la propria espulsione avrebbe recato pregiudizio al principio dei *best interests of the child* e violato, pertanto, tale disposizione⁷², essendo padre di una figlia minorennata nata in Belgio e, come tale, pienamente titolare di tutti i diritti derivanti dalla cittadinanza europea.

Ad avviso del ricorrente, il CCE avrebbe erroneamente ritenuto che egli difettesse di interesse ad agire non avendo precisato di farlo a nome della figlia. A questo proposito, il sig. M.A. ha rimarcato in primo luogo come quest’ultima possedesse la cittadinanza belga ma non fosse destinataria degli atti impugnati dinanzi al CCE (e, quindi, non fosse legittimata ad agire), e in secondo luogo come egli non fosse tenuto ad agire a nome della figlia affinché i *best interests* di costei potessero essere tutelati. In aggiunta, per proseguire la sua vita familiare con il padre, la figlia sarebbe stata costretta a lasciare il territorio europeo nonché, conseguentemente, a rinunciare all’effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti alla stessa attribuiti dal suo *status* di cittadina dell’UE⁷³.

Secondo il giudice del rinvio, il CCE ha reputato che i *best interests* della minorenne avrebbero dovuto essere considerati soltanto qualora la misura dell’allontanamento

⁷¹ Ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, in linea di principio lo Stato belga era tenuto ad adottare nei confronti del sig. M.A. una decisione di rimpatrio con cui fissare per la sua “volontaria” partenza “*un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni*” (Art. 7 *Partenza volontaria*, par. 1), fatti salvi la deroga per la quale è consentito prorogare “*ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e sociali*” (Art. 7 *Partenza volontaria*, par. 2), e il rispetto delle seguenti garanzie nel periodo precedente l’allontanamento: “*a) che sia mantenuta l’unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio; b) che siano assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie; c) che sia garantito l’accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno; d) che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili*” (Art. 14 *Garanzie prima del rimpatrio*, par. 1).

⁷² “*La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*” (considerando 24 della Direttiva 2008/115/CE).

⁷³ “*In linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva*” (considerando 22 della Direttiva 2008/115/CE). Nel caso di specie, la decisione di rimpatrio avrebbe messo a repentaglio il diritto alla vita familiare del sig. M.A. e, soprattutto, della figlia, diritto sancito dall’art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) CDFUE e dall’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. A questo riguardo, è utile ricordare che l’art. 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei principi), par. 3, CDFUE intende assicurare la necessaria coerenza tra tale strumento giuridico e la CEDU, come risulta dalle spiegazioni relative alla stessa CDFUE, stabilendo la regola secondo la quale, qualora i diritti ivi tutelati corrispondano a quelli tutelati dalla CEDU, il loro significato e la loro portata sono identici a quelli attribuiti a questi ultimi. Cfr. Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, *Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02)*, in GUUE C 303/17 del 14 dicembre 2007. Ne consegue che i diritti garantiti dall’art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) CDFUE hanno il medesimo significato e la medesima portata di quelli garantiti dall’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. Inoltre, poiché non è solo dal testo della CEDU e dei relativi Protocolli, ma altresì dalla giurisprudenza della Corte europea (e dalla CGUE) che sono determinati il significato e la portata dei diritti, non è inopportuno richiamare quanto affermato dalla stessa Corte europea: «*the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life, and domestic measures hindering such enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8 of the Convention*» (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 12 luglio 2001, ricorso n. 25702/94, *K. e T. c. Finlandia*, par. 151).

avesse riguardato esplicitamente tale minore⁷⁴, notando come le censure mosse dal sig. M.A. rispetto a questa affermazione vertessero sull'interpretazione dell'art. 74/13 della Legge del 15 dicembre 1980, in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri (*Loi du 15 décembre 1980, sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers*)⁷⁵, che traspone l'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE.

Per converso, il giudice del rinvio ha ritenuto che l'obbligo che il ricorrente avrebbe avuto di contestare la legittimità di tale decisione, a nome di sua figlia, affinché l'interesse di quest'ultima fosse preso in considerazione, rientrasse nella questione della legittimazione ad agire, la quale non ha riguardato l'interpretazione del diritto europeo.

Chiamato a pronunciarsi su una situazione solo apparentemente semplice, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio⁷⁶ e di sottoporre alla CGUE la questione pregiudiziale con la quale ha chiesto, in definitiva, se l'interpretazione dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con l'art. 13 (Mezzi di ricorso) della stessa e con gli articoli 24 (Diritti del minore) e 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) CDFUE, deponga nel senso di esigere dagli Stati membri di tenere in debito conto i *best interests of the child* prima di adottare una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso, persino qualora il destinatario di tale decisione non sia il minore di età, bensì il padre.

4. Il rilievo del *decisum* ai fini dell'evoluzione interpretativa del principio dei *best interests of the child*...

⁷⁴ Il CCE non ha esaminato, difatti, la possibile esistenza di una violazione del principio dei *best interests of the child*: salvo poche e minimali eccezioni, non ha invocato tale principio e non ne ha svolto una valutazione dettagliata o individualizzata nei confronti della figlia del ricorrente, lasciando appunto presumere che non debba essere preso in considerazione se non nel caso in cui la decisione amministrativa riguardi esplicitamente il minore di età. Trattasi, tuttavia, di un'interpretazione non compatibile con il principio dei *best interests of the child*, quale principio fondamentale e trasversale del diritto internazionale (come previsto dall'art. 3, par. 1, CDF).

⁷⁵ Art. 74/13, Loi du 15 décembre 1980, sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers: "*Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné*".

⁷⁶ È bene chiarire, in proposito, che il Consiglio di Stato del Belgio, istituito nel 1946, esercita il duplice ruolo di giudice e di consigliere. La sua sezione giurisdizionale (*section du contentieux administratif*), la più alta giurisdizione amministrativa del Paese, si pronuncia con sentenza sui ricorsi proposti contro gli atti dell'amministrazione, di cui può annullare o sospendere l'esecuzione se ritenuti non conformi alla legge. La sua sezione consultiva (*section de législation*) è competente per analizzare la conformità alle norme giuridiche vigenti di progetti di legge, decreti o ordinanze in fase di elaborazione. Esso può anche agire come una Corte di Cassazione, avendo competenza quale giudice di legittimità sulle decisioni del CCE per violazione di legge o delle forme sia sostanziali sia prescritte a pena di nullità.

Nell'esprimere la propria risposta al giudice nazionale, sono state due le precisazioni tramite le quali la CGUE ha proceduto a delimitare preliminarmente l'ambito oggettivo del proprio ragionamento.

In primo luogo, la questione sollevata dal giudice *a quo* non ha riguardato la legittimazione ad agire⁷⁷. Non si è posta, quindi, la necessità di valutare – come, invece, sostenuto dal sig. M.A. – se l'interpretazione dell'art. 13 (Mezzi di ricorso) della Direttiva 2008/115/CE e dell'art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) CDFUE conduca alla conclusione che tali disposizioni ostano a una normativa nazionale in forza della quale il cittadino di un Paese terzo, destinatario di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso, deve agire a nome del proprio figlio minore dinanzi al giudice competente a statuire sulla legittimità di detta decisione affinché i *best interests of the child* siano tenuti in considerazione.

In secondo luogo, la premessa sulla quale si è basato il dubbio pregiudiziale è stata costituita dal carattere irregolare del soggiorno del sig. M.A. nel territorio belga. Tant'è che la possibilità di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un Paese terzo è limitata unicamente al caso in cui costui non soggiorni, o non soggiorni più, legalmente nel territorio dello Stato membro, come si evince dall'art. 2 (Ambito di applicazione), par. 1, e dall'art. 6 (Decisione di rimpatrio), par. 1, della Direttiva 2008/115/CE⁷⁸.

Poiché dalla decisione di rinvio è emerso essere il padre di una minore di cittadinanza belga, tale circostanza avrebbe potuto implicare il dovere di riconoscere al sig. M.A. un titolo di soggiorno nel territorio belga in forza dell'art. 20 TFUE qualora, in assenza della concessione di tale diritto costui e la figlia fossero stati costretti a lasciare il territorio europeo complessivamente inteso⁷⁹. Una simile valutazione avrebbe dovuto essere compiuta dalle autorità competenti alla luce del principio dei *best interests of the child* di cui all'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE, e del diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) CDFUE⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. J. KROMMENDIJK, K. VAN DER PAS, *To Intervene or Not to Intervene: Intervention Before the Court of Justice of the European Union in Environmental and Migration Law*, in *The International Journal of Human Rights*, 2022, pp. 1-24; V. PASSALACQUA, *Who Mobilizes the Court? Migrant Rights Defenders Before the Court of Justice of the EU*, in *Law and Development Review*, 2022, n. 2, pp. 1-21.

⁷⁸ V., *supra*, la nota n. 69. V. Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 19 giugno 2018, *Sadikou Gnandi c. État belge*, causa C-181/16, par. 37-38.

⁷⁹ V. Corte di giustizia, sentenza dell'11 marzo 2021, *M.A. c. État belge*, causa C-112/20, par. 26. Si sarebbe trattato, pertanto, di un diritto non spettante al sig. M.A. in via originaria, quanto piuttosto derivante da quello della figlia a beneficiare del nucleo essenziale dei diritti garantiti al cittadino europeo. Fermo restando, come già statuito dalla CGUE, che il diritto di soggiorno derivato risultante dall'art. 20 TFUE non è assoluto, poiché è facoltà degli Stati membri negarne la concessione facendo valere un'eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. V. Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2020, *Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real c. RH*, causa C-836/18, par. 41-44.

⁸⁰ Art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) CDFUE: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni".

Come altrove dichiarato, ai fini di tale valutazione è necessario avere riguardo a tutte le circostanze del caso di specie. Attestarsi soltanto su elementi meramente materiali⁸¹ è rilevante, ma non è *per se* dirimente o bastevole per poter constatare che tra il genitore colpito dalla decisione di allontanamento e il figlio minore non sussista una relazione di dipendenza tale da causare l'abbandono da parte di quest'ultimo del territorio dell'UE globalmente considerato, con conseguente privazione del godimento del contenuto essenziale dei diritti connessi allo *status* di cittadino europeo, qualora al suddetto genitore sia rifiutato il diritto di soggiorno.

È, dunque, in siffatto contesto e in considerazione della circostanza data dai legami familiari posseduti dal ricorrente nello Stato membro, che ha preso avvio l'*iter* argomentativo della CGUE riferito al nucleo della domanda pregiudiziale, vale a dire l'interpretazione dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE e, nello specifico, se questo preveda che il paradigma dei *best interests of the child* debba essere preso in considerazione anche nei casi in cui l'allontanamento non riguardi personalmente il minore ma uno dei suoi genitori.

La disposizione in oggetto, ha osservato la CGUE, è formulata come norma generale che si impone agli Stati membri ogniqualvolta attuino la citata Direttiva, in particolare qualora, analogamente al caso di specie, l'autorità nazionale competente adotti una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d'ingresso, nei riguardi del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato sia irregolare e che sia, inoltre, padre di un minore di età soggiornante regolarmente in detto territorio.

Ne consegue, come già sancito dalla CGUE⁸² e come avvalorato sia dall'obiettivo perseguito dalla disposizione in discorso sia dalla struttura sistematica della Direttiva stessa, che non è possibile far discendere da tale disposizione che il paradigma di cui sopra debba tenersi in considerazione soltanto quando la decisione di rimpatrio è assunta nei confronti di un minore di età ed escluderne, di tal fatta, la presa in conto nelle decisioni di rimpatrio aventi come destinatari i genitori dello stesso⁸³.

L'opera di interpretazione dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE non può, pertanto, essere compiuta in senso restrittivo⁸⁴. Costatazione che trova corroborazione nei considerando 22 e 24 della Direttiva stessa, e che sostiene lo spirito dell'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE il quale mira a sancire in modo ampio gli interessi del soggetto in

⁸¹ Il riferimento è al fatto che il genitore non interessato da provvedimento di espulsione sia realmente in grado e disposto ad assumersi l'onere quotidiano ed effettivo del figlio minore. V. Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 10 maggio 2017, *H.C. Chavez-Vilchez e a. c. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e a.*, causa C-133/15, par. 70-71.

⁸² V. Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell'8 maggio 2018, *K.A. e a. c. Belgische Staat*, causa C-82/16, par. 107.

⁸³ V. Corte di giustizia, *M.A.*, cit., par. 33.

⁸⁴ V., per analogia, Corte di giustizia, sentenza del 14 febbraio 2019, *Sergejs Buivids*, causa C-345/17, par. 51; Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 marzo 2019, *SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section*, causa C-129/18, par. 53.

età evolutiva applicandosi a decisioni, come appunto quella di rimpatrio emessa nei confronti del cittadino di un Paese terzo soggiornante illegalmente e genitore di un minorenne, che producono effetti di significativo impatto su quest'ultimo benché non ne sia il destinatario specifico⁸⁵.

Constatazione che trova corroborazione anche nell'art. 3, par. 1, CDF⁸⁶, al cui dettato è ispirato il testo dell'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE (come chiaramente espresso nelle spiegazioni relative alla sua interpretazione), e dal cui tenore letterale affiora all'evidenza come questa disposizione copra tutte le decisioni e tutte le azioni interessanti direttamente o indirettamente le persone di minore età⁸⁷.

La formulazione dello stesso art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE è volutamente aperta, in termini generali, non in riferimento a una determinata categoria di soggetti ai quali applicarsi. Difatti, l'elenco ivi contenuto rende palese come il Legislatore dell'UE abbia previsto in modo espresso che soltanto l'elemento di cui alla *lett. c)*, riferito alle “*condizioni di salute*”, sia valutabile esclusivamente nei riguardi del “*cittadino di un paese terzo interessato*” che è oggetto della decisione di rimpatrio⁸⁸.

⁸⁵ V. Corte di giustizia, *M.A.*, cit., par. 36. Cfr. I. DE LA IGLESIA MONJE, *El interés superior del menor y el derecho de retorno de su progenitor*, in *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 2021, n. 786, pp. 2379-2391.

⁸⁶ Sebbene tutti gli elementi della definizione dell'art. 3, par. 1, CDF richiedessero un'analisi approfondita, oggetto di discussione nell'ambito della sentenza annotata è stata in particolare la portata della nozione di “*azioni che riguardano i minorenni*” (“*actions concerning children*”). Tant'è che la domanda sollevata è stata fino a che punto questa nozione possa implicare una decisione presa nei confronti di un adulto. A tale proposito, alcune linee guida pertinenti sono state fornite dal Comitato sui diritti del fanciullo il quale, nel suo Commento generale n. 14, ha chiarito che l'obbligo giuridico di tenere in primaria considerazione il superiore interesse del minore di età “*si applica a tutte le decisioni e le azioni che influiscono direttamente o indirettamente sui minorenni*” (“*applies to all decisions and actions that directly or indirectly affect children*”). Pertanto, ha concluso il Comitato, l'espressione “*che riguardano*” (“*concerning*”) deve essere intesa in senso molto estensivo. Cfr. United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14*, cit., par. 19.

⁸⁷ V. Corte di giustizia, *M.A.*, cit., par. 38. Quantunque, nel caso di specie, la decisione di allontanamento adottata nei confronti del sig. M.A. non avesse come obiettivo diretto sua figlia, ciononostante avrebbe potuto avere delle conseguenze reali sulla stessa. In una circostanza simile, in cui la misura adottata non è direttamente rivolta al minorenne, occorre valutare tali conseguenze “*alla luce delle circostanze di ciascun caso*” (“*in the light of the circumstances of each case*”), come raccomandato dal Comitato sui diritti del fanciullo. Cfr. United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14*, cit., par. 20. Tuttavia, nella sentenza in questione la CGUE non ha effettuato questa valutazione, ricordando semplicemente che l'art. 3, par. 1, CDF è una disposizione che, appunto, “*riguarda, in generale, tutte le decisioni e tutte le azioni che interessano direttamente o indirettamente i minori*”. Sembra, quindi, che la CGUE abbia ritenuto che una decisione di allontanamento assunta nei confronti di un genitore cittadino di un Paese terzo possa produrre ripercussioni non solo “*indirette*” ma anche “*dirette*” sul figlio cittadino dell'UE. Una presunzione, questa, che si colloca nella sua produzione giurisprudenziale in materia di ricongiungimento familiare nell'ambito di situazioni interne, in cui notevole rilievo è attribuito all'effetto sortito da una decisione di diniego di soggiorno a un genitore cittadino di un Paese terzo sul figlio minorenne avente cittadinanza europea. V., *infra*, il paragrafo 5.

⁸⁸ Escludere le decisioni relative agli adulti dalle considerazioni sui *best interests of the child* sarebbe contrario all'obiettivo dell'articolo in questione e della Direttiva stessa, che è quello di garantire che le azioni di rimpatrio siano intraprese nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Cfr. N. BAČIĆ SELANEC, D. PETRIĆ, *Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law*, in *European Constitutional Law Review*, 2021, n. 3, pp. 498-516. La normativa europea non dovrebbe, pertanto, essere interpretata in senso preclusivo (della valutazione) dei *best interests of the*

Inoltre, è di evidenza come varie disposizioni della Direttiva in discorso diano attuazione all'obbligo giuridico a carico degli Stati membri di prendere nella debita considerazione "*l'interesse superiore del bambino*" anche quando la decisione di cui trattasi non lo riguarda personalmente ma indirettamente attraverso un genitore⁸⁹.

A ciò si aggiunga un'ulteriore sottolineatura della CGUE: alla *lett. b)* dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE è statuito che, nell'adottare una decisione di rimpatrio, gli Stati membri devono altresì tenere conto della vita familiare, il cui rispetto è sancito dall'art. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) CDFUE. Ebbene, quest'ultima disposizione – della quale può avvalersi il cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che, come il sig. M.A., è padre di un minore di età – deve essere letta congiuntamente all'obbligo giuridico di considerare come "*preminente*" quello che è "*l'interesse superiore del minore*", principio veicolato nell'ordinamento europeo primariamente dall'art. 24 (Diritti del minore), par. 2, CDFUE e, di conseguenza, dotato di efficacia vincolante in modo analogo a una disposizione dei Trattati⁹⁰.

Seguendo il filo conduttore di siffatta interpretazione sistematica estensiva, la CGUE ha risposto in modo affermativo alla questione sottoposta, dichiarando conclusivamente quanto segue: "*L'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione l'interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d'ingresso, persino qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest'ultimo*"⁹¹.

child qualora si intervenga unicamente nei confronti di un adulto che è padre di un minorenne legalmente residente nell'UE.

⁸⁹ Si considerino, ad esempio, i già ricordati articoli 7 (Partenza volontaria), par. 2, che dispone che il periodo per la partenza volontaria possa essere prorogato, *inter alia*, per "*l'esistenza di bambini che frequentano la scuola*", e 14 (Garanzie prima del rimpatrio), par. 1, della Direttiva 2008/115/CE, che prevede una serie di garanzie applicabili antecedentemente al rimpatrio fra le quali sono comprese "*l'unità del nucleo familiare*" e "*l'accesso al sistema educativo di base per i minori*".

⁹⁰ Poiché l'art. 24 (Diritti del minore) CDFUE costituisce, come ricordano le spiegazioni relative alla sua interpretazione, un'integrazione nel diritto dell'UE dei diritti del minore di età sanciti dalla CDF che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, nell'esegesi dello stesso occorre tenere debitamente conto delle disposizioni di tale Convenzione. Valga rilevare in proposito come, nella sua attività ermeneutica della CDFUE, la CGUE abbia rimarcato il sussistente legame sostanziale fra il diritto alla protezione della vita familiare e l'obbligo giuridico di tenere in considerazione i *best interests of the child*, creando un sistema di tutela che poggia le proprie fondamenta sui principi proclamati, rispettivamente, dalla CEDU e dalla CDF. V. Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 marzo 2019, *SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section*, causa C-129/18, par. 67.

⁹¹ V. Corte di giustizia, *M.A.*, cit., par. 44. Cfr. L. COOLS, *L'affaire M.A.: la Cour réaffirme la portée large du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte de la directive retour*, in *Cahiers de l'EDEM*, 29 avril 2021.

In linea con quanto già sviluppato⁹², da questa conclusione giurisprudenziale il principio dei *best interests of the child* si è rivelato nella sua imperatività quale “*primaria considerazione*” (“*primary consideration*”) e quale “*regola procedurale*” (“*rule of procedure*”), come “*deve essere*” (“*shall be*”) in ogni azione/decisione che coinvolge un soggetto di minore età sul piano sia nazionale sia europeo⁹³. Non solo: la CGUE ha compiuto un ulteriore passo importante, rimarcando la necessità di un’interpretazione alquanto lata di tale principio (“*persino qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest’ultimo*”).

In altre parole, la sentenza annotata ha attestato un consolidamento delle linee giurisprudenziali avviate negli ultimi anni *in subiecta materia* e, parimenti, ha dimostrato l’intenzione della CGUE di muoversi nella direzione non soltanto di un uso del paradigma dei *best interests of the child*, ma altresì di un uso esegetico dello stesso in funzione estensiva. Va da sé che il potenziamento, la valorizzazione e l’adeguata attuazione di detto paradigma sono essenziali ai fini del rispetto dell’obbligo dell’UE di promuovere e contribuire alla tutela dei diritti dei minori di età *ex art. 3 TUE*.

5. (segue) e della “Direttiva rimpatri” nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Quantunque la questione sottoposta alla CGUE abbia riguardato essenzialmente la valutazione del ruolo da attribuire, nel caso di specie, al principio dei *best interests of the child* così da sciogliere i dubbi del giudice remittente, nondimeno talune argomentazioni presenti nella sentenza *M.A.*, che si è introdotta nell’alveo della giurisprudenza in materia di allontanamento di genitori di cittadini minorenni dell’UE, permettono di formulare anche alcune considerazioni di più ampio respiro.

La condizione del ricorrente, destinatario di un ordine di lasciare il territorio belga nonché di un divieto di ingresso, ha richiamato inevitabilmente l’attenzione su uno dei temi cruciali del nostro tempo, cioè l’immigrazione (in correlazione al tema egualmente cruciale della sicurezza, nell’accezione di garanzia di un livello elevato di protezione ai cittadini)⁹⁴. Trattasi di un fenomeno complesso da governare, di un terreno su cui si gioca

⁹² V. Corte di giustizia, *TQ*, cit., parr. 44 e 46.

⁹³ Cfr. United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14*, cit., parr. 6, 36-37 e 40. La posizione di forza del principio in questione, che trova giustificazione nella particolare situazione dei minorenni, implica l’impossibilità di collocarlo al medesimo livello di tutte le altre considerazioni, nella consapevolezza della rilevanza che deve occupare specialmente qualora l’azione/decisione produca sugli stessi un impatto innegabile.

⁹⁴ Cfr. M. ORLANDI, *Il superiore interesse del minore, cittadino europeo, e la normativa nazionale in materia d’immigrazione*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2021, n. 1, pp. 163-181. Cfr. anche U. GAZIDEDE, *Il nuovo patto europeo sulle migrazioni tra luci e ombre*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 2021, n. 1, pp. 68-83; M. STĘPKA, *Identifying Security Logics in the EU Policy Discourse. The “Migration Crisis” and the EU*, Berlin, 2022. Se tra i cittadini dell’UE oltre la metà dei permessi di soggiorno sono rilasciati per motivi professionali, nel caso di cittadini di Paesi terzi il motivo principale è dato da ragioni familiari (45%). Il Belgio sta registrando un incremento degli afflussi e un decremento dei deflussi di immigrati. A tale proposito, è allo studio un progetto per riscrivere completamente le regole

la sfida dell'implementazione di una politica che sia almeno tendenzialmente comune, la quale costituisce un presupposto ineludibile ai fini dell'effettiva realizzazione dello SLSG. Trattasi, inoltre, di una questione su cui la sentenza in discorso ha fornito delle "lezioni" che meritano di essere valorizzate, alimentanti il dibattito sulla giurisprudenza della CGUE sia in relazione all'applicazione dell'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE, sia in materia di ricongiungimento familiare nell'ambito di situazioni interne *ex art. 20 TFUE*.

È stato in occasione della sentenza *Boudjlida* che la CGUE si è pronunciata, per la prima volta, sull'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE, rimarcando come l'autorità nazionale competente che intenda adottare una decisione di rimpatrio debba necessariamente rispettare gli obblighi imposti da tale articolo, vale a dire da un lato tenere nella debita considerazione "*l'interesse superiore del bambino*", "*la vita familiare*" e "*le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato*", e dall'altro rispettare il principio di non-respingimento, nonché sentire l'interessato in proposito⁹⁵.

Tant'è che, nella sentenza *K.A.*, la CGUE ha denunciato la prassi delle autorità belghe consistente nel rigetto della domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare nei confronti del cittadino di un Paese terzo, già oggetto di una decisione di rimpatrio accompagnata da una decisione di divieto d'ingresso nel territorio ancora in vigore, trascurando gli elementi della sua vita familiare e, in particolare, l'interesse del figlio minore. Da notare, al riguardo, che questa pronuncia ha gettato le fondamenta del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza *M.A.* stabilendo, per la prima volta, come non possa desumersi dall'art. 5 (Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute) della Direttiva 2008/115/CE che i *best interests of the child* debbano essere presi in considerazione solo qualora il destinatario della decisione di rimpatrio sia un minore di età⁹⁶.

Sull'interpretazione della "Direttiva rimpatri" la CGUE è tornata nuovamente a pronunciarsi anche nella più recente sentenza *TQ* rilevando, nello specifico, che il succitato articolo comporta che gli Stati membri debbano necessariamente tenere conto dell'interesse superiore del bambino, in ogni fase della procedura, quando intendono adottare una decisione di rimpatrio avverso un minore non accompagnato, e

sull'immigrazione in preparazione di una bozza del "*Migration Code*". Altro aspetto da considerare è il gran numero di "trasmigranti" che non chiedono asilo nel territorio belga ma che, diretti nel Regno Unito, lo attraversano temporaneamente, la maggior parte dei quali è accolta da famiglie belghe. Il progetto di legge per consentire l'arresto, nelle case delle famiglie ospitanti, degli stranieri privi dei documenti ("*smugglers*") al momento non ha avuto successo, soprattutto sotto il profilo del rispetto della vita privata e del principio dei *best interests of the child* (susceptibili di essere potenzialmente lesi da un'irruzione notturna della polizia). Cfr. C. VERBROUCK, *Belgium – Immigration and Citizenship: Country Update 2021 – European Immigration Lawyers Network*, in www.altea.be/en/news/lawyer-belgium-immigration-and-citizenship-2021.html, 3 June 2021.

⁹⁵ V. Corte di giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2014, *Khaled Boudjlida c. Préfet des Pyrénées-Atlantiques*, causa C-249/13, par. 48-49. La sentenza in questione non ha, comunque, riguardato decisioni di rimpatrio interessanti direttamente o indirettamente persone di minore età.

⁹⁶ V. Corte di giustizia, Grande Sezione, *K.A.*, cit., par. 107.

puntualizzando che solo una valutazione generale e approfondita della sua situazione individuale consente di identificarne il migliore interesse e di adottare una decisione che sia conforme alle prescrizioni della Direttiva stessa⁹⁷.

Seguendo il filone interpretativo già innescato, nella sentenza *M.A.* la CGUE ha esteso il proprio ragionamento in quanto, attestando che il principio dei *best interests of the child* si applica nell'ambito di una decisione di rimpatrio anche qualora questa non riguardi personalmente un minorenne bensì suo padre, ha elevato la presa in considerazione dell'interesse superiore del bambino a principio fondamentale assoluto quando una decisione di allontanamento colpisce quest'ultimo sia direttamente (come nella sentenza *TQ*) sia indirettamente (come nella sentenza *M.A.*).

Valga soggiungere che, quantunque abbia invocato l'art. 3, par. 1, CDF solo nella pronuncia in esame, in entrambe le sentenze (nella *TQ* in merito al rimpatrio di un minore non accompagnato, mentre nella *M.A.* in merito al rimpatrio del padre di un minore accompagnato) la CGUE ha fatto comunque riferimento all'art. 24 (Diritti del minore), par. 2, CDFUE, ritenendo persino (nella sentenza *TQ*) che, in combinato disposto con l'art. 51 (Ambito di applicazione), par. 1, CDFUE, tale disposizione “*afferma il carattere fondamentale dei diritti del bambino, anche nell'ambito del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare*”⁹⁸.

Pertanto, la scelta di una formulazione così lata (sì da comprendere anche il rimpatrio dei “*cittadini di paesi terzi*”, anziché limitarsi solo al rimpatrio di un minore non accompagnato) compiuta dalla CGUE (nella sentenza *TQ*) ha aperto una strada nuova all'attuazione dei diritti dei soggetti di minore età, di cui il paradigma dei *best interests of the child* rappresenta il presupposto nodale, nell'ambito dell'esecuzione di una decisione di allontanamento di uno straniero adulto, padre di un figlio minorenne legalmente residente nel territorio europeo (nella sentenza *M.A.*).

Benché la pronuncia in commento abbia affrontato un caso di espulsione e non un caso relativo al rilascio di un permesso di soggiorno, nondimeno la CGUE vi ha richiamato i principi fondamentali della propria giurisprudenza in merito all'eventuale concessione di un diritto di soggiorno derivato ai familiari di un cittadino dell'UE “*sedentario*”⁹⁹, a pena di pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza europea *ex art. 20*

⁹⁷ V. Corte di giustizia, *TQ*, cit., par. 44 e 46. Cfr. C. FLAMAND, *Pas d'éloignement sans une solution durable réelle et effective pour le MENA*, in *Cahiers de l'EDEM*, 1 mars 2021; S. SANZ CABALLERO, *Migration of Unaccompanied Children: Is the EU Up to the Challenge? A Legal Perspective of the Southern Mediterranean*, in S. PANEBIANCO (ed.), *Border Crises and Human Mobility in the Mediterranean Global South. Critical Security Studies in the Global South*, London, 2022, pp. 203-233; M. TOMASI, *Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 1, pp. 519-560; M. VANNELLI, *The Unaccompanied Child's Right to Legal Assistance and Representation in Asylum Procedures under EU Law*, in *Laws*, 2022, n. 1, pp. 1-18.

⁹⁸ V. Corte di giustizia, *TQ*, cit., par. 45. Cfr. M. KLAASEN, P. RODRIGUES, *The Best Interests of the Child in EU Family Reunification Law: A Plea for More Guidance on the Role of Article 24(2) Charter*, in *European Journal of Migration and Law*, 2017, n. 19, pp. 191-218.

⁹⁹ V. Corte di giustizia, Grande Sezione, *Gerardo Ruiz Zambrano*, cit., par. 42-45; Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 novembre 2011, *Murat Dereci e a. c. Bundesministerium für Inneres*, causa C-256/11, par. 64-67; Corte di giustizia, *Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real*, cit., par. 39-

TFUE qualora, a motivo del rifiuto del riconoscimento del suddetto diritto, il cittadino dell'UE sia obbligato *de facto* a lasciare il territorio europeo globalmente inteso e, di conseguenza, privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale *status*¹⁰⁰.

Si osservi, sul punto, che con la sentenza annotata la CGUE si è espressa, per la prima volta, sulla questione del diritto alla regolarizzazione del soggiorno nei casi di legami familiari e della presenza di figli minorenni cittadini dell'UE nel contesto della Direttiva 2008/115/CE, ossia della normativa europea applicabile non a questi ultimi, bensì ai cittadini di Paesi terzi interessati da un provvedimento di allontanamento¹⁰¹. Ciò che di inedito la CGUE ha compiuto è stato di far penetrare le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'UE negli strumenti applicabili ai cittadini di Paesi terzi tramite la primaria considerazione conferita al principio dei *best interests of the child*¹⁰².

La pronuncia in discorso si colloca appieno nel solco della linea espansiva della CGUE che si è gradualmente, ma decisamente, orientata su un approccio a favore dei diritti delle persone di minore età. In quest'ottica si è posta anche l'introduzione della nozione di dipendenza, con ciò a significare che è la “*relazione di dipendenza*” fra il cittadino dell'UE in tenera età e il cittadino di un Paese terzo al quale è rifiutato il diritto di soggiorno l'elemento che può pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza europea, dal momento che tale dipendenza implicherebbe che il cittadino dell'UE si vedrebbe obbligato, *de facto*, a seguire il cittadino del Paese terzo e così ad abbandonare il territorio non soltanto dello Stato membro del quale è cittadino, ma anche dell'UE considerato nel suo insieme, come conseguenza di siffatta decisione di rifiuto¹⁰³.

A questo riguardo, una tappa importante del percorso esplicativo/interpretativo manifestato dalla CGUE negli ultimi anni è stata segnata dalla chiarificazione dei criteri idonei a stabilire se il cittadino dell'UE in tenera età possa essere considerato in uno stato di effettiva dipendenza da un suo familiare cittadino di un Paese terzo, spingendosi oltre la valutazione della mera dipendenza “materiale” per estenderla anche a elementi di

42. Cfr. S. PLATON, *Droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union «sédentaire»: la CJUE précise encore sa jurisprudence Ruiz Zambrano*, in *Journal d'Actualité des Droits Européens*, 2018, n. 12, pp. 1-5.

¹⁰⁰ Il richiamo alle fattispecie giurisprudenziali di riferimento antecedenti, effettuato dalla CGUE nella sentenza *M.A.* prima ancora di analizzare la questione pregiudiziale, è interpretabile nel senso che la valutazione dell'interesse superiore della figlia avrebbe potuto comportare non solo l'annullamento della decisione di espulsione o di divieto di ingresso, ma anche l'eventuale concessione di un diritto di soggiorno derivato al sig. *M.A.*

¹⁰¹ Nelle pronunce precedenti, la valutazione della legalità dell'espulsione dei genitori di cittadini europei è stata operata nel contesto dell'esercizio del nucleo dei diritti attribuiti attraverso la cittadinanza europea. V., tra le altre, Corte di giustizia, sentenza del 19 ottobre 2004, *Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department*, causa C-200/02.

¹⁰² Cfr. F. RONDINE, *L'allontanamento dei cittadini di Paesi terzi con figli di minore età cittadini dell'Unione e il principio del superiore interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte e della sentenza nella causa C-112/20*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 456-461.

¹⁰³ V. Corte di giustizia, Grande Sezione, *H.C. Chavez-Vilchez e a.*, cit., par. 69. V., anche, Corte di giustizia, Grande Sezione, *K.A.*, cit., par. 52.

natura “immateriale”, attinenti cioè alla sua sfera emotiva e affettiva, proprio in forza della presa in conto del paradigma dei *best interests of the child*¹⁰⁴.

Dunque, confermando queste linee giurisprudenziali “generose” e ponendosi altresì in una posizione di evoluzione, la sentenza *M.A.* si è tradotta in una sorta di (ri)affermazione della tutela accordata dalla CGUE, nella propria giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare nel contesto di situazioni interne¹⁰⁵, alla relazione tra un bambino e il genitore straniero, quale ambito in cui il principio dei *best interests of the child* sta progressivamente rivestendo un ruolo sempre più significativo.

ABSTRACT: Il presente contributo prende avvio da una panoramica generale sul più recente *acquis* giuridico e politico dell’Unione europea in materia di tutela dei minori di età, per poi soffermarsi sull’importanza del principio dei *best interests of the child* e sulla necessità di una sua interpretazione estensiva in relazione alla “Direttiva rimpatri”, come sottolineato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in particolare nella causa C-112/20, *M.A. c. État belge*, al fine di determinare se un diritto di soggiorno derivato debba essere concesso a un genitore cittadino di un Paese terzo di un minore di età cittadino dell’Unione europea.

¹⁰⁴ Occorre stabilire quale sia il genitore che ha la custodia del minore e se sussista un rapporto di reale dipendenza nei confronti del genitore cittadino di un Paese terzo, la cui constatazione deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso, segnatamente la sua età, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità dei suoi legami affettivi con il genitore cittadino dell’UE e con il genitore cittadino di un Paese terzo, nonché il rischio che la separazione da quest’ultimo possa inficiare il suo equilibrio. V. Corte di giustizia, Grande Sezione, *H.C. Chavez-Vilchez e a.*, cit., par. 70-71. Se la CGUE ha gradualmente conferito crescente rilievo al paradigma dei *best interests of the child* e al diritto al rispetto della vita familiare – allo scopo di determinare se il diritto di soggiorno derivato debba essere concesso al genitore cittadino di un Paese terzo di un bambino cittadino dell’UE –, è dato constatare nondimeno che il paradigma e il diritto di cui sopra sono stati presi in considerazione solo a principiare, appunto, dalla sentenza *H.C. Chavez-Vilchez e a.*, non essendo stati resi oggetto di alcuna menzione nelle prime sentenze in materia (*Gerardo Ruiz Zambrano*, *Murat Dereci e a.*, ecc.). Si noti, inoltre, l’esistenza di un differente approccio della CGUE a seconda che si tratti di cittadini minorenni o di cittadini maggiorenni. Giacché diversamente da un minore (e, a maggior ragione, da un bambino) un adulto è, in linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari, il riconoscimento di un rapporto di dipendenza tra due familiari in età adulta, di natura tale da creare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’art. 20 TFUE, è ravvisabile solo in casi eccezionali in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal proprio familiare da cui dipende. V. Corte di giustizia, Grande Sezione, *K.A.*, cit., par. 65.

¹⁰⁵ Cfr. C. FLAMAND, *Regroupement familial: Effectivité des recours et garanties procédurales au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant*, in *Cahiers de l’EDEM*, 4 settembre 2020; G. GRATTAROLA, *Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, n. 1, pp. 33-53; C. SMYTH, *Family Life and the Best Interests of the Child in the Field of Migration*, in S. IGLESIAS SÁNCHEZ, M. GONZÁLEZ PASCUAL (eds.), *Fundamental Rights in the EU Area of Freedom, Security and Justice*, cit., pp. 119-138.

KEYWORDS: Spazio europeo di tutela dei minori di età – Principio dei *best interests of the child* – Direttiva 2008/115/CE – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore di età cittadino dell’Unione europea.

THE EUROPEAN AREA OF PROTECTION OF MINORS AND THE GROWING ROLE OF THE PRINCIPLE OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN RELATION TO THE “RETURN DIRECTIVE” WITH PARTICULAR REFERENCE TO CASE C-112/20

ABSTRACT: This article starts from a general overview of the most recent legal and political *acquis* of the European Union in the field of the protection of minors, to then focus on the importance of the principle of the best interests of the child and the need for its extensive interpretation in relation to the “Return Directive”, as underlined by the Court of Justice of the European Union in particular in case C-112/20, *M.A. v. État belge*, in order to determine whether a derived right of residence should be granted to a third-country national who is the father of a minor child who is a citizen of the European Union.

KEYWORDS: European Area of protection of minors – Principle of the *best interests of the child* – Directive 2008/115/EC – Return decision – Father of a minor child who is a citizen of the European Union.